COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA

UFFICIO DEL MASSIMARIO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

DELLA

REGIONE TOSCANA

MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO 2013

Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Dott. MARIO CICALA

Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario

Avv. Mario Mariotti

Estensori delle massime:

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana: Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

INDICE DELLE MASSIME DELLE

COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA PER MATERIA FISCALE

IMPOSTE INDIRETTEp. 6		
I	mposta sul valore aggiuntop. 7	
Iı	mposta di registrop. 14	
Iı	mposta sulle successioni e donazionip. 22	
Iı	mposte ipotecarie e catastalip. 24	
Т	Casse sulle concessioni governativep. 27	
IMPOS	STE DIRETTEp. 29	
I	mposta sul reddito delle persone fisichep. 30	
I	mposta sul reddito delle societàp. 36	
FINAN	ZA LOCALEp. 41	
Iı	mposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissionip. 42	
Т	ariffa igiene ambientale (TIA)p. 44	
Iı	mposta municipale unica (IMU)p. 46	
Iı	mposta Regionale sulle attività produttivep. 49	
Т	ributi locali varip. 52	
PROC	ESSIp. 54	
R	discossionep. 55	
A	Accertamento impostep. 62	

Contenzioso	p. 72
Condono	p. 87
ACCISE	p. 90
DEMANIO	p. 93
DOGANE	n 96

MASSIME

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA

per materia fiscale e voce di classificazione

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul valore aggiunto
Imposta di registro
Imposte sulle successioni e donazioni
Imposte ipotecarie e catastali
Tasse sulle concessioni governative

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Accertamento e controlli
Acquisti ed importazioni con plafond
Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale)
Agevolazioni ed esenzioni
Agricoltura (regime speciale)
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Competenze e poteri uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Dichiarazione d'imposta
Dichiarazioni e comunicazioni varie
Documenti di consegna
Editoria (regime speciale)
Enti non commerciali
Esercizio di più attività
Fattura
Liquidazioni
Momento impositivo
Operazioni escluse
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Regimi speciali vari
Ricevuta e scontrino
Rimborsi
Riscossione e versamento
Rivalsa e detrazione d'imposta
Scambi comunitari ed extracomunitari
Scritture contabili
Semplificazione per contribuenti minimi e minori
Settore immobiliare (regime speciale)
Società controllanti e controllate
Soggetti passivi
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Violazioni e sanzioni
Volume d'affari

Iva - Aliquote

Iva agevolata in costanza di subappalto – Detraibilità – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli) Sentenza n. 81 del 28/10/2013

L'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria in costanza di prestazioni di servizio rese da subappaltatori anche in presenza di condizioni che legittimino la applicazione della aliquota ridotta implica l'anticipato versamento alla A.F. di una cifra superiore al dovuto e non può costituire presupposto per qualsivoglia pretesa sanzionatoria non solo nei confronti di chi abbia concretamente versato la somma, ma anche nei confronti del soggetto cui l'imposta sia stata trasferita e che, a propria volta, avendola pagata al fornitore e che poi, in base al principio di neutralità della stessa, l'abbia portata in detrazione di quanto a sua volta dovuto all'Erario.

Iva - Dichiarazioni d'imposta

Dichiarazione annuale – Indicazione di operazioni passive ai fini Iva non veritiere e conseguente esposizione di un credito – Non può essere considerata irregolarità formale in quanto il contribuente avrebbe potuto richiederne il rimborso.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Cecchetti) Sentenza n. 85 del 07/11/2013

L'indicazione nella dichiarazione annuale Iva di operazioni passive non veritiere e la conseguente esposizione di un credito di notevole importo non può essere ritenuta una semplice irregolarità formale poiché, anche se nella dichiarazione dell'anno successivo il credito non è stato riportato in detrazione, il contribuente avrebbe potuto chiederne il rimborso. Infatti anche la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di esposizione d un credito Iva che può essere richiesto a rimborso in misura eccedente il dovuto per difformità della dichiarazione, ha chiarito che "non è richiesto l'accertamento dell'intento fraudolento, in quanto l'art. 5, comma 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, configura l'illecito tributario senza richiederne il dolo specifico (S.C., ordinanza 31.05.2013, n. 13888).

Iva - Fattura

Somma corrisposta a titolo di "deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti" al momento di una prenotazione – Non è da fatturare in quanto costituisce caparra.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci) Sentenza n. 37 del 30/04/2013

La consegna anticipata di una somma di denaro effettuata da uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio, ha natura di caparra confirmatoria quando risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ. e non è soggetta all'emissione della fattura. Pertanto una somma consegnata dal promittente l'acquisto al venditore qualificata come "deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli impegni assunti" rappresenta una vera e propria caparra e non è soggetta a fatturazione.

Iva - Operazioni non imponibili

Cessioni intracomunitarie – Necessità che al momento dell'operazione il cessionario intracomunitario sia in possesso della partita Iva – Sussiste - Irrilevanza della eventuale cancellazione della partita Iva con effetto retroattivo – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bertozzi) Sentenza n. 35 del 08/04/2013 Un operazione di cessione di beni intracomunitaria non è imponibile ai fini Iva se il cedente è in grado di dimostrare di avere effettuato l'operazione e se il cessionario residente in altro Stato che fa parte della Comunità Europea è in possesso del numero di partita Iva al momento dell'operazione e non rileva, ai fini della non imponibilità, che l'Amministrazione tributaria di un altro Stato membro possa aver proceduto alla cancellazione, con effetto retroattivo, del numero di partita Iva dell'acquirente (Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-273/11 del 06.09.2012).

Iva - Operazioni non imponibili

Cessioni intracomunitarie di merci – Eventuale irregolarità delle operazioni che le accompagnano – Rilevanza – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 67 del 10/05/2013

Eventuali irregolarità nelle operazioni che accompagnano le cessioni intracomunitarie di merci, se resulti che effettivamente è avvenuto il trasferimento a titolo oneroso da una nazione ad un'altra della Comunità, non possono essere qualificate come se si trattasse di operazioni all'interno del singolo Stato membro e perché tali da costituire presupposto per l'assoggettamento ad Iva.

<u>Iva – Regimi speciali vari</u>

Acquisto di autoveicoli usati nel regime del margine importati da altre società esercenti il commercio di autoveicoli in Italia – Necessità per il commerciante terzo acquirente di controllare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime del margine – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci) Sentenza n. 37 del 30/04/2013

Salva la conoscibilità o la compartecipazione ad una frode, non è configurabile la responsabilità per l'applicazione del regime del margine da parte del commerciante di autoveicoli che ha acquistato da altro commerciante nazionale autoveicoli da quest'ultimo importati e fatturati al terzo acquirente come autoveicoli nel regime del margine.

Iva – Regimi speciali vari

Commercio di autoveicoli – Necessità per il commerciante di accertare la provenienza degli autoveicoli con i normali canoni di diligenza e buona fede, ai fini dell'applicazione del regime del margine – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. Tony, Est. Paggetti) Sentenza n. 123 del 16/12/2013

Il commerciante di autoveicoli usati, ai fini dell'applicazione del regime del margine in materia di Iva, pur non essendo chiamato ad effettuare valutazioni giuridiche, deve comunque applicare i normali canoni di diligenza e buona fede nei rapporti di natura tributaria e, quindi, può accertare la provenienza degli autoveicoli acquistati anche con il semplice esame delle carte di circolazione dalle quali è rilevabile se il precedente intestatario era una società la quale, avendo acquistato l'autoveicolo nuovo per l'esercizio dell'impresa, poteva effettuare la detrazione dell'Iva. Infatti la detrazione dell'Iva all'acquisto comporta l'inapplicabilità del regime del margine indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il commerciante cessionario, potendo eventualmente, tale difetto di consapevolezza, incidere soltanto sotto l'aspetto sanzionatorio (S.C., Sentenze 12.02.2010, n. 3427 e 31.01.2011, n. 2227).

Iva - Rimborsi

Richiesta di rimborso del tributo a credito – Formulazione nella dichiarazione modello unico quadro RX – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa) Sentenza n. 6 del 29/01/2013

La richiesta di rimborso dell'Iva a credito formulata nella dichiarazione modello unico quadro RX dovrà ritenersi legittima in quanto, analogamente a quanto avviene per le imposte dirette ed in linea con le direttive comunitarie, la presentazione del modello costituisce esclusivamente il presupposto di esigibilità del credito e quindi adempimento necessario solo inteso a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso, essendo dunque sufficiente, ai ridetti fini, la sola manifestazione della dichiarazione di volontà per il recupero del credito di imposta.

Iva - Rimborsi

Credito di imposta chiesto a rimborso – Diniego di rimborso perché la società è ritenuta non operativa in quanto l'attività è stata limitata ad una sola operazione – Illegittimità del diniego di rimborso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Caldini) Sentenza n. 26 del 01/03/2013

La soggettività passiva si acquisisce quando risulta evidente anche la sola "intenzione" dell'acquirente o del committente di avviare una attività economica che dia luogo ad operazioni imponibili. Pertanto le disposizioni antielusive, che fanno divieto di effettuare rimborsi a società non operative, non sono applicabili a quelle che pur non svolgendo l'ordinaria attività commerciale, nondimeno sono operative anche ai fini più limitati e ristretti ad una sola operazione da compiere in quanto "non si trovano in un normale periodo di svolgimento dell'attività" (S.C., Sentenza 06.07.2012, n. 11368).

Iva - Rimborsi

Istanza di compensazione dei crediti con i debiti di imposta – Art. 30, comma 3, lett. a) d.P.R. 26.10.1972 n. 633 – Tardività dell'istanza - Perequazione al mancato pagamento del tributo – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini) Sentenza n. 28 del 07/03/2013

Non è assimilabile – e quindi illegittimo il correlato atto di irrogazione sanzioni - la tardiva presentazione dell'istanza di rimborso di un credito Iva e la tardiva comunicazione della volontà di procedere alla sua compensazione trattandosi di istituti tra loro diversi. Infatti, mentre il rimborso è concesso su domanda di quei contribuenti che abbiano ottemperato ad una serie di prescrizioni da sottoporre a verifica, la compensazione dell'eccedenza trimestrale Iva è lasciata alla opzione di quei contribuenti che si trovino nella strutturale situazione di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. 26.10.1972 n. 633.

Iva - Rimborsi

Rimborso richiesto in dichiarazione da società sciolta, ma senza compilazione del modello VR – Domanda difforme dallo schema tipico e, di conseguenza, soggetta alla decadenza biennale di cui all'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa) Sentenza n. 35 del 20/03/2013 Il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per il fatto di aver richiesto il rimborso del credito soltanto con la dichiarazione annuale, senza presentazione del modello VR. In tal caso il credito è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (S.C., sentenza 12.09.2012, n. 15229).

Iva – Rimborsi

Dichiarazione di denuncia di cessazione attività - Errore materiale per la richiesta del rimborso del credito - Irrilevanza - Istanza di rimborso entro il termine decennale - Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli) Sentenza n. 71 del 20/05/2013

Ai fini del rimborso del credito Iva quando l'impresa ha cessato l'attività, con cessazione regolarmente dichiarata, è irrilevante l'errore commesso nella dichiarazione con la quale il credito è stato rilevato nel rigo per il suo riporto all'anno successivo anziché nel rigo in cui viene richiesto il rimborso. Infatti non è materialmente possibile il riporto all'esercizio successivo (che non ci sarà) del credito Iva sussistente al momento della cessazione dell'attività. Tale credito, pertanto, deve essere rimborsato ed il termine per la richiesta di rimborso è quello della ordinaria prescrizione decennale e non il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 essendo l'applicabilità di questo termine prevista solo in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche (S.C., Sentenza 27.03.2013, n. 7721).

Iva - Rimborsi

Sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23, d. lgs 18.12.1997, n. 472 – Necessità della notifica di un provvedimento adeguatamente motivato – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Nisticò) Sentenza n. 66 del 27/05/2013

La sospensione del rimborso di un credito IVA è prevista, a tutela dell'interesse dell'Erario, dall'art. 23 del d. lgs 18.12.1997, n. 472, nel caso sia stato notificato al contribuente un atto di contestazione o di irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. Il provvedimento di sospensione, notificato allo stesso contribuente, in ragione del ricorso discrezionale a tale istituto, deve contenere, a pena di inoperatività, una specifica motivazione in ordine al "fumus boni iuris" della vantata ragione di credito (S.C., Sentenza 11.11.2011, n. 23601).

Iva – Rimborsi

Diniego di rimborso dell'imposta per mancata presentazione del modello VR – Se il credito non è contestato il diritto al rimborso sussiste e la sua prescrizione ha l'ordinario termine decennale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri) Sentenza n. 68 del 26/09/2013

Qualora il contribuente abbia evidenziato in dichiarazione un credito di imposta da rimborsare e l'Amministrazione finanziaria abbia esercitato, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo, ed una volta che il credito si sia consolidato attraverso un riconoscimento esplicito o implicito per il decorso del termine per l'eventuale rettifica, l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso. Quanto alla prescrizione, il credito è soggetto all'ordinario termine decennale per la sua prescrizione e non a quello biennale di cui all'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, 546 applicabile in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche che nel caso di credito dell'imposta sul valore aggiunto sono integrate

dall'art. 30, comma 2, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 (S.C. Sentenza n. 10428 del 12.05.2011).

Iva - Rimborsi

Iva di gruppo – Compensazione delle eccedenze di credito – Trasferimento del credito alla controllata da parte della controllante – d.P.R. Artt. 73 633\72, 6 D.M. 13\12\79 e 38 bis d.P.R. 633\72 – Fideiussione – Omissione – Disciplina sanzionatoria – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Pecchioli, Est. Calvori) Sentenza n. 112 del 17/10/2013

La presentazione della garanzia per i crediti compensati svolge esclusiva azione di tutela per l'Erario allo scopo di scongiurare che l'immediata compensazione rappresenti un meccanismo fraudolento per l'abbattimento del proprio debito fiscale. La mancata prestazione della garanzia fideiussoria non produce alcuna certezza della non spettanza del rimborso e della conseguente illegittimità della compensazione, con l'importante affermazione della inapplicabilità della sanzione per il caso di omesso versamento, per il rispetto del principio di stretta legalità, mancando inoltre l'elemento del danno rappresentato dalla evasione di imposta, a ciò dovendosi aggiungere come, in materia di compensazione Iva di gruppo, il pagamento immediato del credito compensato assolve funzione meramente cautelare, a tutela dell'Erario, per l'eventualità in cui il credito resulti poi non spettante e come ancora l'art. 6\3° comma D.M. 13\12\79 e l'art. 38 bis d.P.R. 633\72 non prevedano alcuna sanzione per la mancata garanzia ed il sostitutivo pagamento, con la conseguenza per la quale, in mancanza di previsione espressa, non potrà essere applicata alcuna disciplina sanzionatoria.

Iva - Rimborsi

Modalità e termini per la richiesta e per l'esecuzione dei rimborsi – Mancata presentazione del modulo VR – Non inficia la regolarità della richiesta di rimborso.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Cecchetti) Sentenza n. 91 del 29/11/2013

In tema di rimborsi dell'Iva la compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione unica nel campo attinente al credito di cui viene chiesto il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso: tale manifestazione di volontà identifica invero, ai sensi dell'art. 38 bis, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR ai fini della determinazione dell'importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dall'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (S.C., Ordinanza 18.02.2013, n. 4002).

Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta

Imposta relativa all'acquisto di un bene – Detraibilità – Condizioni del presupposto di inerenza per l'impresa acquirente.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. D'Isanto) Sentenza n. 79 del 09/07/2013

In materia Iva l'imposta per l'acquisto di un bene è inerente all'impresa e quindi deducibile allorquando parte contribuente fornisca la prova che l'operazione – anche eventualmente isolata – sia stata posta in essere in coerenza e conformità con l'atto costitutivo.

Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta

Credito Iva maturato in un anno e non detratto nell'anno successivo - Perdita del

diritto alla detrazione, ma non del credito che può essere richiesto a rimborso nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti) Sentenza n. 119 del 19117/2013

Il credito di Iva può essere portato in detrazione dal contribuente soltanto nell'anno successivo alla maturazione di detto credito previa annotazione nel registro previsto dall'art. 25, d.P.R. 26.10.1972, n. 633. Alla mancata detrazione nell'anno successivo alla maturazione del credito consegue che il contribuente può soltanto richiedere il rimborso della maggiore imposta pagata nei modi e nei termini previsti dalla legge (S.C., Sentenza 23.07.2007, n. 16257).

<u>Iva – Variazioni dell'imponibile o dell'imposta</u>

Art. 26, comma 3, d.P.R. 633\72 - Emissione di note di credito – Obbligo – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori) Sentenza n. 64 del 17/07/2013

A differenza delle note di debito, l'art. 26, comma 3, d.P.R. 633\72 non prevede l'obbligo di emissione delle note di credito, tanto spiegandosi col considerare che tale diritto è solo posto a tutela del contribuente che ha emesso una fattura recante un imponibile o una imposta superiore a quella\o dovuta\o, di modo che l'eventuale mantenimento di tale situazione non genera alcun danno per l'Erario (salva l'ipotesi di operazioni non imponibili che rientrino nel calcolo del plafond per gli esportatori abituali).

Iva – Violazioni e sanzioni

Partecipazione a "frode carosello" – Necessità, da parte dell'Ufficio di produrre elementi di prova validi oltre ogni ragionevole dubbio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Mangano) Sentenza n. 40 del 04/03/2013

La partecipazione di un contribuente alla cosiddetta "frode carosello" che comporta, tra l'altro, la conseguente indetraibilità dell'Iva sugli acquisti effettuati dal contribuente che si presume abbia partecipato a tale attività criminosa o che ne fosse a conoscenza, deve essere provata dall'Ufficio oltre ogni ragionevole dubbio.

<u>Iva – Violazioni e sanzioni</u>

Sanzioni amministrative irrogate per mero errore materiale nella dichiarazione – Inapplicabilità delle sanzioni – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Nicolosi) Sentenza n. 58 del 19/04/2013

Non sono applicabili le sanzioni amministrative nel caso di un mero errore formale nella compilazione della dichiarazione corredata della documentazione probatoria del diritto al rimborso richiesto (seguita anche da una dichiarazione emendativa), qualora non si sia verificato alcun pregiudizio all'azione di controllo.

IMPOSTA DI REGISTRO

Accertamento e controlli	
Agevolazioni ed esenzioni	
Ambito di applicazione e presupposti	
Base imponibile	
Condono, amnistia e concordato	
Contenzioso	
Determinazione dell'imposta	
Registrazione degli atti	
Rimborsi	
Riscossione e versamento	
Soggetti passivi	
Violazioni e sanzioni	

Registro - Accertamento e controlli

Valore degli indici O.M.I. – Costituiscono solo una presunzione semplice da integrare con altri elementi gravi precisi e concordanti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto) Sentenza n. 16 del 22/02/2013

E' illegittimo un accertamento del valore di un immobile fondato soltanto sugli indici dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) che rappresentano soltanto una presunzione semplice con la conseguente necessità della sua integrazione con altri elementi con i requisiti della gravità, precisione e concordanza ai fini della validità dell'accertamento di valore effettuato dall'Ufficio.

Registro - Accertamento e controlli

Divisione di comunione ereditaria – Determinazione valore degli immobili – Art. 52, comma 4, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 – Natura dichiarativa - Aliquote da applicare.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Calvori) Sentenza n. 18 del 22/02/2013

L'art. 34, comma 4, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, dispone che le comunioni tra medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli sono considerate come una sola comunione se l'l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte. Di conseguenza, in sede di divisione, anche il valore degli immobili della comunione va determinato, come per la successione, ai sensi dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, richiamato dall'art. 12, d.l. 14.03.1988, n. 70. Quanto all'aliquota applicabile all'atto di divisione, con il quale a ciascuno dei soggetti partecipanti alla comunione viene attribuita la titolarità esclusiva di una quota dei beni comuni pari a quella di partecipazione alla comunione, avendo detto atto natura dichiarativa, va applicata l'aliquota dell'1% prevista dall'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Registro - Accertamento e controlli

Avviso di liquidazione per revoca di agevolazioni fiscali sulla compravendita di un terreno edificabile - Successivo avviso di accertamento di maggior valore dello stesso terreno – Illegittimità del secondo accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi) Sentenza n. 45 del 12/03/2013

L'azione accertativa dell'Ufficio ha natura unitaria in quanto un atto deve essere esaminato in tutti i suoi aspetti e, nel caso che vengano verificate più violazioni, non possono essere emessi più avvisi di accertamento ed in più tempi. Infatti nel momento in cui l'Ufficio emette l'accertamento per una violazione, esplicitamente manifesta la volontà di ritenere il resto dell'atto corretto e conforme alla legge.

Registro - Accertamento e controlli

Valore dell'avviamento – Determinazione del valore di avviamento – Criterio dettato dall'art. 2, comma 4, d.P.R. 31.07.1996, n. 460 – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Nicolosi) Sentenza n. 88 del 18/07/2013

L'avviamento è una componente del valore dell'azienda, costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono. La Suprema Corte (Sentenza 30.06.2011, n. 14336) ha

ritenuto "errato ritenere che l'avviamento sia direttamente e risolutivamente collegato all'esistenza di un utile di esercizio negli ultimi tre periodi d'imposta in quanto il dato rilevante è quello dei ricavi ottenuti dall'azienda" e ben può tenersi conto di criteri di valutazione dell'entità dell'avviamento di un'azienda recepiti dallo stesso legislatore in norme quali l'art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 (S.C., Sentenza 06.06.2012, n. 9115).

Registro - Accertamento e controlli

Accertamento, nei confronti del notaio rogante un atto dallo stesso ritenuto di interpretazione del testamento olografo, ma, dall'Ufficio, accertato come atto di transazione e di trasferimento, da parte di un erede ai coeredi, di diritti caduti in successione – Legittimità dell'avviso di liquidazione per integrazione dell'imposta autoliquidata dal notaio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone) Sentenza n. 191 del 02/12/2013

E' legittimo l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta auto-liquidata e versata dal notaio rogante, ai sensi dell'art. 3 ter, d.lgs. 18.12.1997, n. 463, per un atto, intestato come "Verbale di pubblicazione di testamento olografo – Adesione ed acquiescenza a disposizioni testamentarie – Rinuncia ad azione di riduzione". Detto atto contiene l'esplicito riferimento a beni immobili, già presenti nel patrimonio del "de cuius" (nella misura del 50%) al momento del testamento, ma in esso non contemplati e quindi relativi a successione legittima nell'ipotesi di presenza del coniuge e di due figli, per cui un terzo dei diritti competevano al coniuge e gli altri due terzi ai figli. In tale atto, infatti, la vedova ha disposto di diritti a lei pervenuti con la morte del marito trasferendoli ai suoi figli, oltre a mantenere il proprio diritto di proprietà in ragione di un terzo su un terreno, anche questo non menzionato nel testamento, rinunciando altresì ad una eventuale azione di riduzione per lesione di legittima.

Registro – Agevolazioni ed esenzioni

Acquisto di un'unità immobiliare di un complesso di "Case Appartamenti Vacanze" con le agevolazioni per la prima casa — Inapplicabilità delle agevolazioni tributarie — Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Paggetti) Sentenza n. 15 del 28/01/2013

La naturale destinazione delle "Case Appartamenti Vacanze", ancorché accampionate nella categoria catastale A/2 indicante abitazione di tipo civile, è l'accoglienza di turisti. La gestione di questi appartamenti è imprenditoriale in quanto il proprietario ha l'obbligo di rilasciare per uso turistico alla organizzazione preposta alla gestione il proprio appartamento che verrà affittato a turisti. Tale situazione contrasta con la filosofia ispiratrice delle agevolazioni fiscali per la prima casa, che è improntata al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'acquirente.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Avviso di liquidazione – Revoca benefici "prima casa" – Mantenimento delle agevolazioni – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi) Sentenza n. 30 del 04/02/2013

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni "prima casa" non hanno rilievo le vicende

dell'immobile acquistato (qui, immobile ricadente nel vincolo della Sovraintendenza per i beni architettonici e paesaggio che aveva sospeso i lavori di ristrutturazione di bene ubicato in ambito territoriale dei suoi poteri di vigilanza) posto che per evitare la decadenza delle agevolazioni si deve comprovare da parte dell'avente diritto di aver trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile oggetto di richiesta delle agevolazioni.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni dovute per l'acquisto di terreni agricoli da soggetto esercente, di fatto, l'attività di imprenditore agricolo in via esclusiva anche se formalmente non iscritto fra gli IAP – Sono dovute.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova) Sentenza n. 47 del 15/03/2013

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria in sede di acquisto di terreni agricoli più che il riconoscimento formale di Imprenditore Agricolo Professionale importa il fatto dell'effettivo esercizio invia esclusiva dell'attività di imprenditore agricolo nonché l'iscrizione nel registro delle imprese nella sezione speciale degli imprenditori agricoli.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per l'edilizia ex art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 – Revoca dell'agevolazione per mancata stipula della convenzione con il Comune alla data dell'atto di compravendita – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo) Sentenza n. 44 del 13/05/2013

Non può essere revocata l'agevolazione, prevista dall'art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388, applicata all'atto di compravendita di un immobile compreso in un piano particolareggiato, già approvato con delibera del consiglio comunale, anche se alla data dell'atto la convenzione attuativa non è stata ancora stipulata con il Comune e sempreché sia stato rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria dell'area (S.C., Sentenza 08.01.2013, n. 278).

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni prima casa – Immobile acquistato per uso abitativo come prima casa accatastato come civile abitazione - Necessità.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri) Sentenza n. 45 del 23/05/2013

L'agevolazione tributaria relativa all'acquisto della prima casa presuppone che l'immobile sia accatastato come civile abitazione. Pertanto non può essere riconosciuta l'agevolazione tributaria prevista per la "prima casa" per l'acquisto di un immobile da utilizzare come appartamento per civile abitazione, ma catastalmente classificato in categoria C/2.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per l'edilizia – Imposta applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 5, legge 22.04.1982, n. 168 – Piano di Recupero del Comune implicito nei comportamenti concludenti dello stesso Ente – Applicabilità delle agevolazioni – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Torriti, Est. Nicoli) Sentenza n. 100 del 07/08/2013 Non può essere negata l'applicabilità delle agevolazioni tributarie ai sensi dell'art. 5 della legge 22.04.1982, n. 168 anche quando manchi la formale adozione del Piano di Recupero da parte del Comune. Piano di Recupero che però appare implicitamente adottato per i comportamenti concludenti dello stesso Ente, il quale ha emesso atti per i quali era presupposta l'adozione del Piano di Recupero stesso.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Onlus – Esenzione dall'imposta per la vendita di beni purché il ricavato venga utilizzato per il conseguimento dei fini istituzionali – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.29 (Pres. Drago, Est. Pellegrini) Sentenza n. 127 del 17/09/2013

La vendita di un bene immobile, da parte di una organizzazione di volontariato Onlus allo scopo del reperimento di risorse economiche per lo svolgimento delle attività istituzionali di volontariato, è esente dall'imposta di registro in forza di quanto disposto dall'art. 8, legge 11.08.1991, n. 266, che, al primo comma, recita "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà e quelli connessi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro" e, al secondo comma, aggiunge "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato ... non si considerano cessioni di beni ... ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". Nel loro insieme le due disposizioni rendono gli atti delle associazioni di volontariato non soggette all'imposte di bollo, di registro ed Iva.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Utilizzazione edificatoria – Art. 33 \3° comma L. 388\2000 – Condizioni – Vendita avanti il quinquennio – Realizzazione parziale – Revoca del beneficio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.30 (Pres. Franco, Est. Paggetti) Sentenza n. 108 del 10/10/2013

A mente dell'art. 33\3° comma L. 388\2000 la correlata agevolazione tributaria per imposta di registro all'1% e ipotecaria e catastale in misura fissa deve essere concessa solo a condizione che l'utilizzazione edificatoria venga effettuata entro cinque anni dal trasferimento. Ove intervenga trasferimento e le opere in questione siano state solo parzialmente realizzate si legittima la revoca del beneficio posto che la ratio della norma deve rinvenirsi nella realizzazione nel quinquennio da parte del primo acquirente (poi venditore) delle opere previste dal piano particolareggiato su tutta l'area.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Attività di studente nel Comune ove è stata acquistata la prima casa – Legittimità delle agevolazioni – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 176 del 08/11/2013

Ha diritto ad usufruire delle agevolazioni prima casa l'acquirente della prima casa il quale, anche se nell'atto di acquisto aveva dichiarato di voler acquisire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato, successivamente aveva rettificato quella dichiarazione con una dichiarazione integrativa con la quale provava di esercitare, già da data anteriore all'atto di acquisto, l'attività di studente nel Comune ove è ubicato l'immobile.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Revoca dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di immobili compresi nei piani di

recupero – Legittimità della revoca solo se la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto non è eseguita nel termine di tre anni dallo stesso atto.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.17 (Pres. Est. De Simone) Sentenza n. 178 del 26/11/2013

I benefici fiscali previsti dall'art. 5, legge 22.04. 1982, n. 168, a favore dell'acquirente dell'immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato, effettivamente attivato dallo stesso acquirente, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell'atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza stabilito per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio. Termine decadenziale dell'azione dell'Ufficio che inizia a decorrere da momento che l'intento del contribuente è rimasto definitivamente ineseguito.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni ex art. 66, comma 6 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331 e agevolazioni ex art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 – Fruizione da parte di società cooperativa di ambedue le agevolazioni – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri) Sentenza n. 67 del 26/09/2013

L'agevolazione di cui all'art. 66, comma 6 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331, spetta alle cooperative edilizie di abitazione e consiste nell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro "per gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti". L'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388, consiste, per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, nell'applicazione dell'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Si tratta quindi di due distinte ed autonome agevolazioni rispondenti a requisiti di diversa natura (soggettiva per la prima ed oggettiva per la seconda). Di conseguenza, in caso di acquisto, da parte di una cooperativa edilizia di abitazione, di un'area soggetta ad un piano urbanistico particolareggiato spettano alla cooperativa ambedue le agevolazioni tenuto anche conto che non risulta previsto, in questo caso, alcun divieto di cumulo agevolativo.

Registro – Base imponibile

Riduzione, per disposizione dell'Amministrazione pubblica, e relativo rimborso del prezzo, dichiarato nella compravendita, per un immobile già appartenente al patrimonio pubblico – Rimborso della maggiore imposta di registro corrisposta sull'atto di compravendita – E' dovuto.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lilla) Sentenza n. 31 del 17/04/2013

Il prezzo di un immobile appartenente al patrimonio pubblico, ai fini della sua compravendita viene fissato dalla Amministrazione pubblica la quale, in riconoscimento di un errore, può successivamente ridurlo e rimborsare la somma corrispondente alla riduzione. In tal caso il parametro per la tassazione ai fini dell'imposta di registro non può essere il maggior prezzo dichiarato nell'atto di compravendita, ma il prezzo rettificato e ridotto dalla stessa Amministrazione. D'altra parte non è applicabile alla fattispecie l'art. 38 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, per il quale non può essere fatto il rimborso qualora le parti decidano di annullare o revocare l'atto di compravendita mentre nel caso di riduzione del prezzo per provvedimento dell'Amministrazione pubblica non viene annullato l'atto, ma soltanto

rettificato un suo elemento. Una diversa interpretazione porterebbe, la disposizione dell'art. 38 citato, in un ambito di violazione dei principi di uguaglianza costituzionalmente garantiti.

Registro – Determinazione dell'imposta

 Atto scritto con più disposizioni – E' soggetta all'imposta ciascuna disposizione se le disposizioni contenute nell'atto non derivano necessariamente le une dalle altre per la loro intrinseca natura.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Nicolosi) Sentenza n. 109 del 06/11/2013

Ai sensi dell'art. 21, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, un atto che contiene più disposizioni è soggetto ad un'unica tassazione se tra le disposizioni intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione o compenetrazione, immediata e necessaria; occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente alle convenzioni stesse (S.C., Sentenza 19.10.2012, n. 17948). Se, invece, l'atto reca più disposizioni che non possono essere considerate come legate da un vincolo di connessione oggettiva e distinte per causa e contenuto, ciascuna delle disposizioni è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

(Nel caso di specie, un soggetto, con lo stesso atto, aveva ceduto il diritto di usufrutto su un immobile ad una delle parti contraenti ed all'altra parte contraente aveva ceduto la nuda proprietà dello stesso immobile. Non sussistendo un rapporto di consequenzialità giuridica fra le due disposizioni ne è conseguito l'assoggettamento ad imposta di ciascuna delle due disposizioni, come se fossero state oggetto di atti distinti).

Registro – Determinazione dell'imposta

Immobile oggetto di un'eredità, a seguito di pubblico incanto disposto dall'Autorità giudiziaria, trasferito ad uno dei coeredi – Applicazione dell'aliquota ordinaria – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Pecchioli, Est. Calvori) Sentenza n. 131 del 06/12/2013

Il trasferimento di un immobile avvenuto a seguito di pubblico incanto, disposto con provvedimento dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di una causa di divisione ereditaria, anche se ne risulta aggiudicatario uno degli eredi, è soggetto all'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26.04.1986, n. 131. Infatti l'eventuale aggiudicazione ad uno dei coeredi non può avere alcun effetto ai fini dell'applicazione di un'aliquota più favorevole in quanto l'aggiudicazione ad un coerede non potrebbe che considerarsi alla stregua di un fatto incidentale.

Registro – Registrazione degli atti

Pluralità di disposizioni contenute in un unico atto – Rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile - Tassazione unitaria - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Torriti) Sentenza n. 76 del 28/05/2013

L'atto che contiene più disposizioni può essere tassato unitariamente solo se quelle disposizioni sono oggettivamente e necessariamente connesse e l'una dall'altra derivante, nel senso che non può essere concepita l'esistenza dell'una se si prescinde dall'altra, non essendo sufficiente che la connessione sia stata determinata dalla volontà delle parti. Quando non

sussiste la suddetta connessione oggettiva, necessaria e inscindibile, ciascuna disposizione è soggetta all'imposta come se fosse un atto distinto (S.C., Sentenza 04.05.2009, n. 10180).

Registro - Registrazione degli atti

Conferimento di ramo di azienda con acquisizione di partecipazione azionaria nella società conferitaria e successiva cessione delle azioni – Accertamento dell'operazione come cessione del ramo di azienda – Legittimità - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Dazzi) Sentenza n. 133 del 10/12/2013

Non può essere accertato come cessione di ramo di azienda il conferimento di un ramo di azienda con l'acquisizione, da parte della conferente, di una partecipazione azionaria nella società conferitaria, pari al controvalore del ramo di azienda conferito, e la successiva cessione delle stesse azioni. Infatti è privo di fondamento l'accertamento teso a far coincidere, sotto il profilo giuridico ed economico, la cessione di un ramo di azienda con l'operazione di conferimento di un ramo di azienda con il contemporaneo acquisto di una partecipazione azionaria nella società conferitaria e la successiva cessione delle azioni ad una terza società. D'altra parte, a tale caso non risulta applicabile il dettato dell'art. 20, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, per il quale "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", in quanto sia la società conferente sia la società conferitaria sia la società che ha acquistato, dalla società conferente, le azioni della conferitaria risultano essere tra società ognuna con la sua soggettività e l'ultima società è divenuta soltanto una socia della società conferitaria.

Va peraltro notato che trattandosi di un accertamento nei confronti di un'operazione che, secondo l'Ufficio, avrebbe avuto lo scopo di eludere il pagamento di un'imposta (di registro), l'avviso di accertamento sarebbe risultato ugualmente illegittimo perché avrebbero dovuto essere applicate le disposizioni antielusive previste dall'art. 37 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 (applicabile anche ai fini dell'imposta di registro ai sensi del comma 24 dell'art. 35, d.l. 04.07.2006, n. 226) ed in particolare avrebbero dovuto essere applicate le procedure previste dai commi 4 e 5 dello stesso art. 37 bis citato.

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Accertamento e controlli	
Agevolazioni ed esenzioni	
Ambito di applicazione e presupposti	
Base imponibile	
Condono, amnistia e concordato	
Contenzioso	
Determinazione delle imposte	
Dichiarazione di successione	
Divieti ed obblighi a carico di terzi	
Doppia imposizione	
Riscossione e versamento	
Rimborsi	
Soggetti passivi	
Violazioni e sanzioni	

Successioni e donazioni – Determinazione delle imposte

Eredi per rappresentazione – Trattamento in franchigia – L. 262\2006 – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Pedone) Sentenza n. 73 del 28/10/2013

L'autonomia dell'ordinamento fiscale rispetto a quello civilistico, autonomia fondata sulle diverse finalità delle norme, non consente di ritenere fiscalmente equiparabile la posizione degli eredi per rappresentazione a quella degli altri eredi (in specie, il fratello del de cuius) posto che tale intendimento non è previsto dalle norme, a tacere della possibile violazione di natura costituzionale (art. 3) tra rappresentanti della stessa categoria di parenti, cioè a dire i nipoti succeduti iure proprio ed i nipoti succeduti per rappresentazione.

<u>Successioni e donazioni – Determinazione delle imposte</u>

Scioglimento del precedente contratto di donazione per mutuo consenso tra le parti – Applicazione delle imposte come previsto dall'art. 2, commi 47 e 49, d.l. 03.10.2006, n. 262.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Nicolosi) Sentenza n. 112 del 06/11/2013

Lo scioglimento del precedente contratto di donazione per mutuo consenso tra le stesse parti, pur determinando un nuovo trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà dei beni immobili precedentemente donati, non può essere sottoposto all'imposta di registro, ma devono essere applicate le imposte sulle successioni e donazioni come previste dall'art. 2, commi 47 e 49, d.l. 03.10.2006, n. 262.

Successioni e donazioni – Dichiarazione di successione

Dichiarazione con palesi errori di compilazione perché priva dei dati e degli estratti catastali – Mancata notificazione dell'Ufficio dell'avviso per la regolarizzazione - Avviso di liquidazione – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi) Sentenza n. 60 del 19/04/2013

Ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 31.10.1990, n. 346, è irregolare la dichiarazione di successione presentata senza i dati catastali degli immobili caduti in successione e senza l'allegazione degli estratti catastali. In tal caso l'art. 32 citato prevede che l'Ufficio notifichi al dichiarante un avviso con l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni. Pertanto la mancata notificazione di detto avviso al dichiarante rende illegittima l'emissione dell'avviso di liquidazione delle imposte di successione e le imposte devono essere calcolate in base alla dichiarazione emendativa presentata successivamente al ricevimento dell'avviso di liquidazione.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione
Annotazioni
Base imponibile e determinazione delle imposte
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Iscrizioni e rinnovazioni
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Tasse ipotecarie
Trascrizioni
Violazioni e sanzioni

Ipotecarie e catastali – Agevolazioni ed esenzioni

Compravendita di immobile strumentale iscritto nella categoria catastale C/3 ma in ristrutturazione – Applicabilità delle imposte in misura proporzionale - Sussiste..

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri) Sentenza n. 31 del 20/03/2013

Il fatto che un immobile strumentale, iscritto in catasto nella categoria C/3 (fabbricati strumentali costruiti per attività commerciali o artigianali non suscettibili di diversa utilizzazione), sia in corso di ristrutturazione al momento della compravendita, non ha rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, dovendosi prendere in considerazione solo la caratteristica di bene strumentale. Infatti dette imposte, ai sensi dell'art. 10, d.lgs. 31.10.1990, n. 347 e dell'art. 1 bis della Tariffa ad esso allegata, devono essere applicate in misura proporzionale ai trasferimenti di proprietà degli immobili strumentali anche se soggetti all'Iva.

Ipotecarie e catastali - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni ex art. 66, comma 6 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331 e agevolazioni ex art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 – Fruizione da parte di società cooperativa di ambedue le agevolazioni – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri) Sentenza n. 67 del 26/09/2013

L'agevolazione di cui all'art. 66, comma 6 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331, spetta alle cooperative edilizie di abitazione e consiste nell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro "per gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti". L'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388, consiste, per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, nell'applicazione dell'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Si tratta quindi di due distinte ed autonome agevolazioni rispondenti a requisiti di diversa natura (soggettiva per la prima ed oggettiva per la seconda). Di conseguenza, in caso di acquisto, da parte di una cooperativa edilizia di abitazione, di un'area soggetta ad un piano urbanistico particolareggiato spettano alla cooperativa ambedue le agevolazioni tenuto anche conto che non risulta previsto, in questo caso, alcun divieto di cumulo agevolativo.

Ipotecarie e catastali – Ambito di applicazione

Cancellazione di ipoteche riguardanti un unico credito eseguita in due sedi differenti – Legittimità del pagamento in ciascuna delle due sedi della stessa imposta proporzionale – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Turco) Sentenza n. 171 del 08/11/2013

L'art. 4, comma 1, d.P.R. 31.10.1990, n. 347, si compone del precetto secondo il quale: "E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni: per ciascuna delle altre iscrizioni, o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa". Con tale norma viene mitigato, attraverso una sorta di cumulo giuridico, l'eccesso impositivo che, altrimenti, verrebbe a determinarsi per il fatto che l'imposta ipotecaria è imposta sull'atto (S.C., Sentenza 05.06.2013, n. 14177).

Ipotecarie e catastali – Soggetti passivi

Soggetto passivo obbligato nel Trust – Non può che essere chi ha la disponibilità dei beni cioè il trustee.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Turco) Sentenza n. 112 del 08/07/2013

L'atto di nomina dei beneficiari determina l'effettivo trasferimento in capo al trustee della disponibilità dei beni con tutti gli effetti tipici del diritto di proprietà. Di conseguenza detto atto, che realizza un effetto traslativo di diritti reali immobiliari a favore del trustee, è sottoposto alle relative imposte proporzionali che sono dovute dallo stesso trustee.

Ipotecarie e catastali - Trascrizioni

Trascrizione di sentenza di primo grado ordinata dal Giudice civile che aveva attribuito un bene immobile ad un erede ponendogli a carico l'obbligo di corrispondere una somma ad un altro erede – Legittimità dell'iscrizione di ipoteca legale – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri) Sentenza n. 58 del 13/06/2013

La trascrizione di una sentenza di primo grado ordinata dal Giudice che l'aveva emessa e con la quale veniva attribuito ad un erede un bene immobile ponendo però a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere ad un altro erede una certa somma non comporta la conseguente

iscrizione dell'ipoteca legale con il pagamento della relativa imposta. Infatti detta sentenza di primo grado ha natura meramente dichiarativa e pertanto non può avere una efficacia esecutiva anticipata rispetto alla formazione del giudicato.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Annotazioni
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione e misura dell'imposta
Iscrizioni e rinnovazioni
Rimborsi
Riscossione e versamento

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Telefonia mobile – Art. 160, d. lgs. 01.08.2003 n. 259 – Inerenza per i soli impianti radioelettrici – Non sussiste – Estensione alla telefonia mobile – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala) Sentenza n. 17 del 29/01/2013

L'art. 160 del Codice delle Comunicazioni non riguarda solo gli impianti radioelettrici, ma anche quelli di telefonia mobile che pur non costituiscono impianto radio elettrico. Infatti, l'art. 160 C.d.C. ha esattamente riprodotto il contenuto normativo di cui all'abrogato art. 318 d.P.R. 29.03.1973 n. 156 che costituiva il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile e tale interpretazione del quadro normativo trova conferma nel disposto di cui all'art. 1,comma 203, legge 24.12.2007 n. 244 che, intervenuta successivamente all'abrogazione dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26.10.1972 n. 641 per effetto del disposto di cui all'art. 268 d.lgs. 2003\159, ha esteso ai non udenti l'esenzione sulla tassa di concessione governativa già prevista dallo stesso art. 21, restando così dimostrata la persistente vigenza anche dopo la abrogazione dell'art. 318 d.P.R. 29.03.1973 n. 156.

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Tassa di concessione governativa per l'impiego di telefono cellulare – Sopravvenuta abrogazione tacita – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Dazzi) Sentenza n. 94 del 04/11/2013

Il nuovo Codice delle Telecomunicazioni Elettroniche (d.lgs. 01.08.2003, n. 259) ha sostituito la figura del "Concessionario del servizio" con quella di "Operatore telefonico autorizzato" e sostituito la "Licenza di esercizio" con quella di un'autorizzazione generale. Con il citato d.lgs. 01.08.2003, n. 259, è stata data una nuova regolamentazione dell'intera materia delle telecomunicazioni, che ha determinato una tacita abrogazione delle precedenti norme sulla stessa materia in base al principio di carattere generale stabilito con l'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" introduttive del codice civile. Pertanto l'imposizione di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26.10.1972, n. 641, non risulta più applicabile.

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Presupposto per l'applicazione della tassa di concessione a carico degli utenti dei terminali di telefonia mobile – Non sussiste (più).

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala) Sentenza n. 187 del 14/11/2013

La utilizzazione di apparecchi di telefonia mobile non è (più) soggetta ad alcuna forma di omologazione, concessione o controllo anche a posteriori da parte dell'autorità amministrativa. Fermo restando che sono soggetti al controllo i fornitori del servizio di telefonia mobile, è venuta meno ogni parvenza di atto che possa costituire il presupposto per l'applicazione di una tassa di concessione a carico degli utenti del servizio (S.C. Ordinanza 17.05.2013, n. 12056).

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sul reddito delle persone fisiche Imposta sul reddito delle società

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Accertamento e controlli
Addizionali Irpef
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Detrazioni d'imposta
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generati
Dichiarazione dei redditi: persone fisiche
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Oneri deducibili o detraibili
Presupposto dell'imposta
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi d'impresa (regime ordinario)
Redditi d'impresa (regimi semplificati e regimi particolari)
Redditi diversi
Redditi fondiari
Redditi prodotti in forma associata
Regimi speciali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Ritenute alla fonte
Riscossione e versamento
Scritture contabili art e professioni
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Soggetti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Violazioni e sanzioni

Irpef - Determinazione dell'imposta

Sostituto d'imposta e ritenute alla fonte - Mancato versamento delle ritenute d'acconto operate da parte del sostituto - Scomputo delle ritenute subite - Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi) Sentenza n. 74 del 24/05/2013

Lo scomputo delle ritenute d'acconto è condizionato al fatto che siano state operate (art. 22, d.P.R. 22.13.1986, n. 917) e non al loro versamento da parte del sostituto d'imposta. Pertanto il sostituito deve solo provare di avere subita la ritenuta per poterla legittimamente detrarre in dichiarazione.

<u>Irpef – Detrazioni d'imposta</u>

Mancato riconoscimento delle spese per tutela di immobile tutelato dalla Sovrintendenza – L. 1089\1999 e D.L. 42\2004 - Principio di cassa – Art. 15 , lett. G. Tuir 917\86 - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Firenze, Sez. 9 (Pres. Tindari Baglione, Est. Stoppioni) Sentenza n. 39 del 22/02/2013

Per la detraibilità delle spese occorse per la tutela di immobile vincolato alla Sovrintendenza deve farsi riferimento al principio di cassa – e quindi detraibili nel periodo di imposta in cui sono state sostenute e non anche detraibili nell'esercizio di imposta in cui la Sovrintendenza abbia rilasciato la documentazione attestativa della congruità delle stesse - non presentando la legge (art. 15, lett. g TUIR 917\86) alcun elemento testuale che consenta di attribuire "alla previa certificazione della necessarietà" delle spese il carattere costitutivo del diritto che quindi può essere esercitato col principio di cassa.

Irpef – Detrazioni d'imposta

Detraibilità degli interessi passivi su mutuo contratto per la manutenzione straordinaria di un immobile – Non Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Cecchetti) Sentenza n. 37 del 25/06/2013

L'art. 15, comma 1, lett. b) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, consente la detrazione degli interessi passivi sul muto contratto per i "lavori di ristrutturazione edilizia

comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente". L'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 05.08.1978, n. 457, definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come "quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente" mentre alla lett. b) definisce gli interventi di manutenzione straordinaria come "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso". E' pertanto evidente la diversità dei due tipi di intervento.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 15, comma 1, lett. b), d.P.R. 22.12.1986,n. 917 non è possibile la detrazione dall'imponibile Irpef l'onere sostenuto per gli interessi passivi su un mutuo ottenuto per l'esecuzione di lavori che dalla concessione edilizia risultino autorizzati solo per la manutenzione straordinaria di un immobile.

<u>Irpef – Redditi di capitale</u>

Utili da partecipazione in società di capitali a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati – Legittimità – Sussiste in mancanza di

una prova contraria.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 7 del 18/01/2013

E' corretta la presunzione semplice di percezione di utili non contabilizzati da parte di un socio di una società di capitali a ristretta base sociale se questi non fornisce la prova di situazioni che contrastano tale presunzione o che, quantomeno, danno luogo a ad ulteriori presunzioni circa la sua estraneità alla percezione degli utili extracontabili.

<u>Irpef – Redditi di capitale</u>

Utili da partecipazione in società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati - Trattandosi di presunzione semplice va considerata la natura dell'accertamento che deve riguardare redditi realizzati in forma liquida.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Ciappei) Sentenza n. 54 del 09/04/2013

La presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati è certamente una presunzione semplice, ammissibile soltanto se dotata dei requisiti, previsti dall'art. 2729 cod. civ., della gravità, precisione e concordanza. Nel caso che l'accertamento riguardi costi ritenuti non deducibili e valutazioni delle giacenze di magazzino, non trattandosi di maggiori redditi monetizzati è evidente che non possono essere distribuiti e, venendo meno il requisito della gravità, viene travolta per intero la presunzione.

<u>Irpef – Redditi di capitale</u>

Fattispecie in materia di società di captali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di eventuali utili extra contabili accertati – Sussiste - Prova contraria ad onere del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti) Sentenza n. 77 del 11/07/2013

In materia di accertamento erariale nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa deve ritenersi legittima la attribuzione ai soci di eventuali utili extracontabili accertati, salva la loro facoltà di comprovare che i maggiori ricavi non siano maturati ovvero non distribuiti, ma solo accantonati dalla società o reinvestiti. Al riguardo non è sufficiente affermare che l'esercizio sociale si sia chiuso in perdita o con minori ricavi, tanto appunto non escludendo che i ricavi contabilizzati che non resultino né accantonati né investiti siano stati distribuiti ai soci.

<u>Irpef – Redditi d'impresa (regime ordinario)</u>

Soggetto titolare di una azienda per la quale utilizza un immobile di sua proprietà – Conferimento dell'azienda in una società – Plusvalenza sul presunto conferimento anche dell'immobile – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala) Sentenza n. 48 del 26/03/2013

L'utilizzazione di un bene immobile da parte del suo proprietario per l'esercizio della sua azienda, poi conferita in una società formata con il coniuge, non significa che con l'azienda sia stato trasferito anche l'immobile che rimane di proprietà del conferente e non può, quindi, generare una plusvalenza. La scelta di conferire nella società l'azienda con l'uso del bene, ma non la proprietà dell'immobile, costituisce una legittima manifestazione della libertà

economica del soggetto conferente e non un abuso del diritto.

<u>Irpef – Redditi di lavoro dipendente e assimilati</u>

Indennità di trattamento fine rapporto consistente in buoni postali fruttiferi comprensivi degli interessi maturati – Esclusione degli interessi maturati dalla tassazione prevista dall'art. 17, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Non Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Ciappei) Sentenza n. 89 del 15/04/2013

Secondo le disposizioni dell'art. 17, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, qualsiasi somma corrisposta dal datore di lavoro in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetta a tassazione. Di conseguenza, anche i frutti maturati sulle somme accantonate dal datore di lavoro, sotto forma di buoni postali fruttiferi o titoli di stato o garantiti dallo stato, devono essere assoggettati alla tassazione prevista dal citato art. 17.

Irpef – Redditi Diversi

Atto di contestazione – Mancato versamento di ritenute fiscali sui compensi – Fattispecie di Associazione Sportiva dilettantistica - Redditi diversi – Criteri.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Sottani) Sentenza n. 154 del 11/06/2013

Perché i compensi pagati a collaboratori da parte di Associazione Sportiva dilettantistica possano inquadrarsi nella categoria di redditi diversi non è sufficiente la astratta riconducibilità ad una delle categorie previste dalla norme fiscali agevolatrici, ma è necessario che sia data prova di essere stata effettivamente svolta la attività agevolata nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste.

Irpef – Redditi prodotti in forma associata

Società di fatto – Redditi da partecipazione - Esistenza del vincolo sociale – Criterio indiziario – Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lensi) Sentenza n. 99 del 06/12/2013

Ha legittimità una valutazione indiziaria delle circostanze sull'esistenza del vincolo sociale al fine della determinazione del reddito da partecipazione, avuto riferimento a tutti gli elementi di fatto che tale connotazione possono offrire.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Istanza di rimborso delle somme trattenute dal datore di lavoro in relazione alla cessazione del rapporto – Incentivo all'esodo - Termine di decadenza – Richiamo ai principi comunitari – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova) Sentenza n. 31 del 08/02/2013

In ambito di giurisprudenza comunitaria è stato più volte ribadito il principio della certezza del diritto e della intangibilità dei rapporti c.d. esauriti affermandosi il presupposto per cui per l'interpretazione di una sentenza comunitaria, temporalmente riconducibile a fatti precedenti a tale pronuncia, vanno applicate le modalità processuali nazionali, sia di natura sostanziale che formale, di modo che per le istanze di rimborso delle somme pagate a titolo di imposta per incentivo all'esodo trova ingresso il disposto di cui all'art. 38 d.P.R. 29.09.1973 n. 602 il quale prevede il termine decadenziale di 48 mesi per la presentazione della domanda di

rimborso. Deve dunque ritenersi esaurito il rapporto allorquando la ritenuta sia stata operata 48 mesi avanti il 21\5\2005 quale data di pubblicazione della sentenza della C.d.G. (anno 2000) che ha ritenuto il comma 4 dell'art. 19 d.P.R. 22.12.1986 n. 917 in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra i due sessi.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Rimborso della maggiore ritenuta versata illegittimamente sulla somma erogata per incentivo all'esodo – Termine per la richiesta del rimborso - Decorrenza.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo) Sentenza n. 19 del 18/02/2013

La Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza n. 16 del 16.01.2008 ha stabilito l'illegittimità del trattamento fiscale, previsto dalla legge italiana, più favorevole alla donna rispetto a quello per l'uomo nel caso di corresponsione di somme per l'incentivo all'esodo. Ne consegue che il soggetto di sesso maschile che ha subito una ritenuta Irpef in misura maggiore, rispetto a quella che avrebbe subito una donna, sulla somma corrisposta per l'incentivo all'esodo, può legittimamente chiederne il rimborso. In tal caso il termine per l'esercizio del diritto al rimborso decorre non dalla data del versamento della ritenuta, ma dalla pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Istanza di rimborso della maggiore ritenuta versata sulla somma erogata per l'incentivo all'esodo – Decorrenza termini.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Nicolosi) Sentenza n. 59 del 19/04/2013

Il termine decadenziale fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29.09.1973, n. 602, nel caso del rimborso della maggiore ritenuta versata richiesto da un soggetto di genere maschile, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza del 16 gennaio 2008 della Corte di Giustizia Europea, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del trattamento fiscale più favorevole per le donne rispetto a quello riservato agli uomini nel caso di erogazione di somme per l'incentivo all'esodo.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Diniego di rimborso dell'imposta versata su plusvalenza realizzata con la vendita di un'azienda ritornata in possesso del cedente per il mancato pagamento da parte dell'acquirente – Legittimità del diniego – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti) Sentenza n. 178 del 11/11/2013

La plusvalenza fiscalmente rilevante, collegata alla cessione di un'azienda, si realizza al momento della conclusione del contratto mentre non hanno rilievo alcuno, ai fini della tassazione della plusvalenza nell'anno di stipulazione dell'atto di cessione, le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del corrispettivo pattuito o la sua eventuale rateizzazione o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di accordi successivi tra le parti (S.C., Sentenze 15.12.2010, n. 25327 e 23.02.2011, n. 4365).

<u>Irpef – Soggetti pass</u>ivi

Liquidazione di società in nome collettivo – Cancellazione dal Registro delle Imprese – Successione in capo ai soci dei rapporti giuridici rimasti in vigore –

Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti) Sentenza n. 180 del 11/11/2013

Nel caso di una società in nome collettivo cancellata dal Registro delle Imprese, quindi estinta, dei debiti della società rispondono i soci con lo stesso livello di responsabilità che avevano durante il regolare svolgimento dell'attività sociale (S.C., Sezioni Unite, sentenze 12.03.2013, nn. 6070, 6071 e 6072).

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

Accertamento e controlli	
Agevolazioni ed esenzioni	
Aliquote	
Base imponibile	
Condono, amnistia e concordato	
Conferimenti d'azienda	
Contenzioso	
Crediti d'imposta	
Determinazione dell'imposta	
Determinazione dell'imposta – settori particolari	
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali	
Dichiarazione dei redditi: società di capitale ed enti non commerciali	
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate	
Doppia imposizione	
Enti non commerciali	
Operazioni straordinarie: fusioni di società	
Operazioni straordinarie: scissioni di società	
Operazioni straordinarie: trasformazione di società	
Imposte sostitutive	
Liquidazione coatta e fallimento	
Liquidazione delle dichiarazioni	
Liquidazione ordinaria	
Paesi a fiscalità privilegiata	
Periodo d'imposta	
Presupposto dell'imposta	
Regini opzionali di tassazione	
Rimborsi e compensazioni	
Riscossione e versamento	
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria	
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata	
Società di comodo	
Società ed enti non residenti	
Soggetti passivi	
Sostituto d'imposta	
Trust	
Violazioni e sanzioni	

Ires - Determinazione dell'imposta

Spese di rappresentanza e pubblicità – Lineamenti - Deducibilità – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli) Sentenza n. 8 del 02/01/2013

La spesa di rappresentanza è quella il cui scopo non è quello di stimolare direttamente le vendite bensì quello di promuovere l'immagine aziendale e la valorizzazione del marchio, mentre è spesa di pubblicità quella diretta alla pubblicizzazione del prodotto o del servizio e quindi di stimolo alla vendita. Le spese di rappresentanza sono deducibili nella limitata misura di 1\3 da ripartire in cinque esercizi a prescindere o meno dalla loro inerenza, mentre per le spese di pubblicità dovrà necessariamente ricorrere il principio della inerenza.

<u>Ires - Determinazione dell'imposta</u>

Omessa dichiarazione di plusvalenza in corso di concordato preventivo – Cessione di quote - Art. 172 L.F. - Art. 54 (ora 86) d.P.R. 22.12.1986 n. 917 – Interpretazione – Omologazione – Rilevanza ai soli fini civilistici e non fiscali – Sussiste - Tassabilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Nicoli) Sentenza n. 10 del 18/01/2013

In caso di cessione di quote dell'azienda in corso di concordato preventivo senza preventiva comunicazione agli organi della procedura (art. 172 L.F.), l'art. 54 (ora 86) d.P.R. 22.12.1986 n. 917 va interpretato nel senso di "esecuzione del concordato o della proposta di concordato" piuttosto che " nel corso di concordato" e quindi versarsi in ipotesi di liquidazione volontaria e non di liquidazione concordataria. Non rileva a fini fiscali la successiva omologazione del concordato da parte del competente Tribunale, questa rilevando solo ai fini civilistici quanto ad operazioni straordinarie quale quella di cessione delle quote ed è quindi conseguente la tassabilità della plusvalenza non essendo più applicabile la norma agevolativa di cui all'art. 54 (ora 86) TUIR.

<u>Ires - Determinazione dell'imposta</u>

Redditi non dichiarati a seguito di cessione di azienda – Plusvalenza – Recupero con imputazione della cessione e non anche alla sua congruità – Art. 86, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo) Sentenza n. 26 del 06/03/2013

L'art. 86 d.P.R. 22.12.1986, n. 917 riconosce la tassabilità per competenza della plusvalenza conseguita per cessione e non è suscettiva di interpretazione analogica o estensiva del regime di tassazione per cassa della prima alla seconda. Peraltro, la scelta del legislatore che lega l'imputazione della capacità contributiva al momento della sua manifestazione con l'atto di cessione è discrezionale ed anche insindacabile perché non pare né arbitraria né irrazionale visto che è improntata a pariteticità di trattamento di situazioni omogenee rivelatrici di reale capacità contributiva.

Ires - Determinazione dell'imposta

Costi sostenuti a favore di imprese domiciliate in paradisi fiscali – Necessità di dimostrare che le imprese fornitrici svolgono effettivamente attività commerciali ovvero che gli acquisti siano stati effettuati per un effettivo interesse economico – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 100 del 02/07/2013

L'art. 110, comma 10, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, non ammette la deduzione di spese e di altre componenti negative derivanti da operazioni intercorse con paesi compresi nella cosiddetta "black list", ma il comma 11 dello stesso art. 110 dispone che "le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi". Pertanto un'impresa italiana può legittimamente dedurre le spese e gli oneri di operazioni poste in essere con imprese residenti in paesi compresi nella "black list", anche se non ha indicato dette operazioni nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi ma ha provveduto alle indicazioni richieste con apposita dichiarazione integrativa ed ha, comunque, fornito la prova sia dell'interesse economico che ha determinato dette operazioni sia della loro effettiva esecuzione con l'esibizione delle bollette doganali, anche se la documentazione dell'effettivo esercizio di attività commerciali da parte delle imprese estere non è stato dimostrato con documentazione sufficiente.

Ires - Determinazione dell'imposta

Spese per prestazioni di lavoro dipendente della persona che è anche membro del Consiglio di amministrazione – Deducibilità – Sussiste se il consigliere di amministrazione, pur avendo limitati poteri di rappresentanza non ha effettivi poteri gestionali.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 104 del 02/07/2013

Non può ritenersi indeducibile il costo di un lavoratore dipendente per il fatto che lo stesso sia anche membro del consiglio di amministratore. Ai fini della deducibilità del costo va esaminata la posizione che il lavoratore dipendente riveste in seno al consiglio di amministrazione e, quindi, l'ampiezza dei poteri di gestione che gli sono stati conferiti o se semplicemente ha, sostanzialmente, gli stessi poteri che egli ha anche come lavoratore dipendente nell'ambito dell'attività svolta per la società. In quest'ultimo caso non si può non riconoscere che l'attività prevalente è quella di lavoro dipendente ed il suo costo è deducibile. (Nel caso di specie si trattava di un direttore amministrativo al quale era stata riconosciuta la carica di consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza nel campo amministrativo e fiscale, cioè sostanzialmente quelli che già aveva e con un compenso annuo sensibilmente inferiore a quello degli altri consiglieri mentre i poteri di gestione dell'impresa erano demandati all'amministratore delegato ed al Presidente).

Ires - Determinazione dell'imposta

Conferimento di una azienda con ricevimento di una partecipazione nella società conferitaria – Realizzo di plusvalenze – Non sussiste – Successiva cessione della partecipazione – La valutazione fiscale delle plusvalenze va fatta con riferimento agli artt. 87 e 176 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Cecchetti) Sentenza n. 88 del 20/11/2013

La società contribuente che ha conferito una sua azienda ricevendo una partecipazione nella società conferitaria va considerato possessore della partecipazione stessa non dalla data del conferimento, ma da quella dell'inizio del possesso dell'azienda ed una successiva cessione della partecipazione va valutata, ai fini fiscali, secondo le disposizioni previste dagli artt. 87 e 176 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Ires - Enti non commerciali

Provvedimento inibitorio di iscrizione nel Registro delle Onlus – Impresa sociale ed Onlus – Criteri differenziatori e presupposti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Guiducci) Sentenza n. 20 del 18/02/2013

La qualifica di impresa sociale e quella di Onlus, a prescindere dal diverso perseguimento di utilità sociale proprio della Onlus, appartengono a due distinte e diversamente strutturate categorie posto che la prima rientra nell'ambito della disciplina civilistica, mentre la seconda ha connotazione tributaristica e dunque soggetta a questa disciplina.

<u>Ires – Operazioni straordinarie: fusioni di società</u>

Retrodatazione degli effetti della fusione e imputazione del disavanzo di fusione ad un bene già compreso nel patrimonio netto della incorporante – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli) Sentenza n. 66 del 06/05/2013

Gli effetti della fusione per incorporazione possono essere fatti decorrere anche da data anteriore a quella della fusione. In particolare, ai sensi del punto 5) del comma 1 dell'art. 2501 ter cod. civ., richiamato dal comma 3 dell'art. 2504 bis cod. civ., gli effetti della fusione, ai fini della imputazione al bilancio della società incorporante delle operazioni delle società partecipanti alla fusione, possono essere fatti retroagire ad una data anteriore a quella della fusione. Pertanto, qualora alla data prevista dalla quale decorrono gli effetti della fusione come sopra esposti, dall'annullamento delle azioni, o quote, della società incorporata derivi un disavanzo di fusione, questo può essere legittimamente imputato, in tutto o in parte, all'immobile che già risultava tra i beni dell'incorporata, con la conseguenza che, al momento della vendita di tale immobile, può non emergere alcuna plusvalenza.

Ires – Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria

Tenuta del libro inventari e bilanci – Aggiornamento sugli appositi supporti magnetici - Stampa del libro inventari contestualmente ed in presenza degli organi accertatori – Sanzioni – Inapplicabilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci) Sentenza n. 37 del 30/04/2013

Quando il libro inventari e bilanci risulta aggiornato sugli appositi supporti magnetici e su richiesta degli organi accertatori viene stampato contestualmente ed in loro presenza, la sanzione amministrativa risulta inapplicabile non ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 9, d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

Ires - Società di comodo

Società non operative – Cessione di immobili – Operazione straordinaria e come tale iscritta in bilancio – Non può essere inclusa tra i ricavi ordinari ai fini del test di operatività.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci) Sentenza n. 52 del 09/07/2013

Non può essere richiesta l'inclusione tra i ricavi ordinari, ai fini del test di operatività e la disapplicazione delle norme sulle società non operative, la vendita di immobili in particolare se, già in bilancio, risulta iscritta tra i proventi straordinari e che, comunque, non risulta connessa alla gestione caratteristica e ordinaria dell'impresa.

<u>Ires – Soggetti passivi</u>

Associazione riconosciuta che esercita un'attività commerciale – Responsabilità solidale e personale dell'associato che ha agito in nome e per conto dell'associazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Turri) Sentenza n. 52 del 15/05/2013

Nell'associazione riconosciuta che esercita un'attività commerciale, ai sensi dell'art. 38 cod. civ. sussiste la responsabilità solidale e personale dell'associato che ha agito in nome e per conto dell'associazione, che si aggiunge alla responsabilità degli associati che hanno agito concretamente.

FINANZA LOCALE

Imposta sulla pubblicità

Tariffa igiene ambientale

Imposta municipale unica

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tributi locali vari

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

<u>Imposta sulla pubblicità – Determinazione dell'imposta</u>

Ingiunzione di pagamento – Fattispecie in materia di "camion vela" – Onere della prova al contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala) Sentenza n. 168 del 24/10/2013

La peculiarità della pubblicità attraverso i c.d. "camion vela" – che pur tuttavia lascia presumere la ordinaria utilizzazione per l'espletamento della attività pubblicitaria – impone al contribuente, che intenda sostenere l'utilizzazione esclusiva e\o prevalente del veicolo per uso pubblico o privato, l'onere di comprovarne la circostanza.

TARRIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA)

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tariffa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

<u>Tia – Ambito di applicazione e presupposti</u>

Immobile detenuto dalla Curatela fallimentare, ma da questa non utilizzato – Assoggettamento alla Tia – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala) Sentenza n. 186 del 14/11/2013

Non è assoggettabile alla Tia un immobile detenuto dalla Curatela fallimentare, ma non utilizzato in quanto il fallimento non vi svolge alcuna attività.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Imu – Agevolazioni ed esenzioni

Immobile posseduto da ente non commerciale – Esonero dall'imposta - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Gerardi) Sentenza n. 64 del 06/05/2013

Ai fini dell'assoggettamento all'Ici di un immobile posseduto da un ente non commerciale non ha rilevanza la dichiarazione fatta dalla parte, in conseguenza di una errata interpretazione della norma. E' invece determinante il fatto che l'immobile posseduto sia utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di istituto riconducibili alle finalità suscettibili di esonero dall'Ici.

Imu – Ambito di applicazione e presupposti

Definizione dei fabbricati – Fabbricati che hanno i requisiti di ruralità – Esenzione dall'Ici – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Baldini) Sentenza n. 8 del 04/02/2013

L'art. 23, comma 1, d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito nella legge 27.02.2009, n. 14, dispone che "... non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità ...". Pertanto, i fabbricati che possono godere dei requisiti ruralità sono esenti dall'(Ici) indipendentemente dalla loro iscrizione in catasto.

<u>Imu – Ambito di applicazione e presupposti</u>

Terreno utilizzato per attività estrattive (cava) – Assoggettamento all'Ici – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri) Sentenza n. 7 del 28/01/2013

Un terreno utilizzato per attività estrattive (cava) non può essere considerato terreno agricolo in quanto non adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cod. civ., ma piuttosto destinato all'esercizio di un'attività industriale. Di conseguenza detto terreno va assoggettato all'Ici da determinare sul valore reale e non sul valore catastale in base al reddito dominicale.

Imu – Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricati e loro pertinenze – Applicabilità dell'imposta ad un'area pertinenza di fatto del fabbricato – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa) Sentenza n. 56 del 21/06/2013

L'art. 2, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, definisce i beni per i quali è applicabile l'Ici e considera "parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza". L'area che costituisce pertinenza del fabbricato è pertanto esclusa da una autonoma tassazione ai fini Ici e l'attribuzione della qualità di pertinenza è fondata sul "criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 cod. civ." (S.C., Ordinanza 24.07.2012, n. 13017).

Imu – Ambito di applicazione e presupposti

Ristrutturazione dell'immobile - Presupposto impositivo - Condizioni - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Marziani) Sentenza n. 56 del 01/07/2013 La materiale ristrutturazione di un immobile che inequivocabilmente miri a rendere possibile e concreto il suo godimento ancorché l'immobile non sia stato immediatamente utilizzato, integra una sua effettiva utilizzazione – e quindi tout court concretizzato il presupposto impositivo – ove i lavori siano in concreto e secondo necessità materialmente destinati alla sua utilizzazione.

Imu - Base imponibile

Natura edificabile dell'area – Mancata approvazione dei piani attuativi – Illegittimità dell'atto – Non sussiste - Determinazione base imponibile – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Turri) Sentenza n. 16 del 04/03/2013

Quanto alla natura dell'area, se cioè questa sia o meno edificabile, la mancata approvazione dei piani attuativi non dà luogo alla illegittimità dell'atto impositivo posto che in materia Ici l'edificabilità di un'area, ai fini della applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG adottato dal Comune indipendentemente dalla approvazione di strumenti urbanistici attuativi.

<u>Imu – Soggetti passivi</u>

Possessore di immobile a titolo di abitazione ex art. 540, comma 2 cod. civ. ricoverato in casa di riposo – Esistenza di altro soggetto nudo proprietario – Soggettività passiva Ici in testa al possessore del diritto di abitazione - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Mauceri) Sentenza n. 21 del 11/03/2013

Il possessore del diritto di abitazione, ex art. 540, comma 2, cod.civ., nella casa familiare, seppure ricoverato in una casa di riposo mantiene a propria personale disposizione la casa familiare. Pertanto il nudo proprietario della stessa casa non riacquista la soggettività passiva Ici che rimane invece in testa al possessore del diritto di abitazione.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Dichiarazione
Presupposto dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Irap - Determinazione dell'imposta

 $\label{eq:maggiorazione} \begin{tabular}{ll} Maggiorazione dell'aliquota con legge regionale per vari soggetti tra cui le banche - Sospensione della maggiorazione stabilita da legge statale - Rimborso della maggiore imposta versata - E' dovuto. \\ \end{tabular}$

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Turri) Sentenza n. 4 del 14/01/2013

La maggiorazione dell'aliquota Irap, disposta a partire dal 1° gennaio 2003 con legge regionale per vari soggetti tra cui le banche, era stata sospesa con l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), e le successive leggi finanziarie avevano confermato detta maggiorazione fino al 31.12.2006. Ne consegue che la maggiore imposta versata per gli anni d'imposta dal 2003 al 2006 deve essere rimborsata (S.C. Sentenza 13.04.2012, n. 5867).

Irap - Determinazione dell'imposta

Maggiorazione con legge regionale dell'aliquota per le banche – Sospensione della maggiorazione con legge statale – Diritto al rimborso della maggiore imposta versata in base all'aliquota maggiorata – Sussiste – Applicabilità dell'art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Caldini) Sentenza n. 49 del 13/03/2013

Le disposizioni previste dall'art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, si applicano a tutte le fattispecie di indebito versamento, anche parziale, comprese quelle in materia di imposte sui redditi e Irap. Pertanto, nel caso di versamento, da parte di una banca, dell'Irap determinata con l'aliquota maggiorata per le banche con legge regionale, ma con l'applicazione della maggiorazione sospesa dall'art. 3, comma 1, lett. a), legge 27.12.2002, n. 289 – legge finanziaria 2003 (sospensione confermata dalle successive leggi finanziarie fino al 31.12.2006), la banca che ha effettuato il versamento dell'Irap in base all'aliquota maggiorata ha diritto al rimborso della maggiore imposta regionale sulle attività produttive versata. Infatti il versamento effettuato in base all'aliquota maggiorata non può essere ritenuto quale adesione alla maggiore aliquota.

Irap – Presupposto dell'imposta

Attività svolta senza collaboratori e con beni strumentali al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività - Assoggettabilità all'imposta - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco) Sentenza n. 3 del 21/01/2013

Non è assoggettabile all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) il professionista che esercita la sua attività senza collaboratori dipendenti e con beni strumentali di non notevole valore e comunque limitati al minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività ed anche con ricorso moderato alla collaborazione di terzi esterni.

Irap – Presupposto dell'imposta

Attività di medico di base svolta con i normali mezzi per lo svolgimento di questa attività e per l'attività di medico sportivo svolta con i beni della società sportiva presso la quale ha l'incarico di assistere i suoi atleti – Assenza del presupposto per l'assoggettamento all'imposta – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Cannizzaro) Sentenza n. 194 del 18/12/2013 Nell'attività di medico di medicina sportiva, svolta presso la società sportiva dalla quale ha avuto l'incarico di assistenza ai suoi atleti in occasione di gare e ritiri, utilizzando, in queste occasioni, i beni messi a disposizione dalla stessa società, non può essere ravvisata la organizzazione. Si tratta, quindi, di un inserimento del ricorrenza dell'autonoma professionista in un'attività organizzata altrui e non già di un potenziamento della propria attività libero professionale. Infatti la situazione sopra descritta non è paragonabile a quella del medico specialista che utilizza una struttura la quale, dietro compenso da parte del professionista, mette a disposizione mezzi e strumenti occorrenti per l'esercizio della sua attività di medico specialista. Quanto all'attività di medico di base, svolta con i normali strumenti richiesti per tale attività in convenzione con l'ASL, è certamente un'attività priva di autonoma organizzazione. D'altra parte anche la constatazione dei costi e delle spese complessive, rappresentate da quote di ammortamento, canoni di locazione, compensi a terzi (compensi a medici che hanno fatto sostituzioni per ferie) ed altre spese documentate, che si attestano in una misura intorno al 10% dei compensi ottenuti, indica chiaramente l'assenza di un'autonoma organizzazione.

TRIBUTI LOCALI VARI

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas
metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)
Addizionale sull'energia elettrica
Canone per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque
Diritto annuale CCIAA
Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Imposta di soggiorno
Imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Imposta sulle concessioni statali
Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF)
Tasse automobilistiche regionali
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tassa sulle concessioni regionali
Tributo provinciale per esercizio funzioni tutela, protezione, igiene ambiente
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

<u>Tributi locali vari – Diritto annuale CCIAA</u>

Iscrizione a ruolo del diritto annuale CCIAA nei confronti dei soci di una società in nome collettivo – Mancata escussione della società prima di procedere contro i soci coobbligati – Illegittimità dell'iscrizione a ruolo – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Ciappei) Sentenza n. 38 del 12/03/2013

E' illegittima l'iscrizione a ruolo del diritto annuale CCIAA nei confronti dei soci di una società in nome collettivo prima che sia stata effettuata l'escussione del credito nei confronti della società.

PROCESSI

Riscossione

Accertamento imposte

Contenzioso

Condono

RISCOSSIONE

Azioni cautelari e conservative
Cartella di pagamento
Contenzioso
Conto fiscale
Esazione internazionale
Notificazioni
Quote inesigibili
Rimborsi
Riscossione coattiva
Riscossione spontanea mediante ruoli
Ruoli
Soggetti incaricati della riscossione
Soggetti passivi
Sospensione della riscossione
Versamenti diretti
Violazioni e sanzioni

Riscossione – Azioni cautelari e conservative

Fermo amministrativo per un credito compreso in un maggior credito per il quale è già in atto un procedimento di esecuzione forzata – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Nisi) Sentenza n. 3 del 14/01/2013

Costituisce un abuso del Concessionario della riscossione l'emissione di un provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili circolanti per un credito compreso in altro maggior credito per il quale, essendo in corso un procedimento di esecuzione forzata, il Concessionario stesso ha già ottenuto una totale garanzia.

Riscossione – Azioni cautelari e conservative

Iscrizione ipotecaria – Previa notificazione dell'avviso con intimazione ad adempiere – Necessità - Non sussiste - Iscrizione di ipoteca limitatamente ad un importo complessivo pari al doppio dell'importo complessivo del credito – Necessità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina) Sentenza n. 14 del 29/01/2013

L'avviso con l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo è imposto dall'art. 50, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, soltanto prima di dare inizio all'esecuzione forzata e non prima dell'iscrizione ipotecaria. Infatti l'iscrizione di ipoteca non può considerarsi quale mezzo preordinato all'esecuzione forzata, ma un mero strumento giuridico di cautela che precede l'espropriazione, della quale tuttavia non fa parte. In ogni caso, ai sensi dell'art. 77, comma 1, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, l'iscrizione di ipoteca deve essere limitata al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

<u>Riscossione – Azioni cautelari e conservative</u>

Iscrizione di ipoteca su un bene costituito in fondo patrimoniale – Fondo patrimoniale privo della pubblicità prevista dall'art. 162, comma 4, cod. civ. – E' inopponibile a terzi e quindi anche alle azioni cautelari promosse dal concessionario della riscossione tributi.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Ciappei) Sentenza n. 64 del 09/04/2013

E' inopponibile a terzi il fondo patrimoniale privo della pubblicità prevista dall'art. 162, comma 4, cod. civ., cioè quando a margine dell'atto di matrimonio non risultino annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Pertanto il fondo patrimoniale privo di detta pubblicità è inopponibile anche alle azioni cautelari intraprese dal concessionario della riscossione tributi.

Riscossione – Azioni cautelari e conservative

Iscrizione di ipoteca su beni del fondo patrimoniale – Legittimità – Sussiste soltanto se il creditore (concessionario della riscossione) può dimostrare l'inerenza delle obbligazioni alle esigenze della famiglia.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi) Sentenza n. 136 del 15/11/2013

Ai sensi dell'art. 167 e seguenti del codice civile, la costituzione del fondo patrimoniale determina, sui beni confluiti nel fondo, il vincolo della destinazione di quei beni a far fronte ai bisogni della famiglia e l'art. 170 cod. civ. dispone che: "sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi

estranei ai bisogni della famiglia". Di conseguenza, (S.C., Sentenza 18.09.2001, n. 11683) "l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari" e, riguardo alla riscossione dei tributi, premesso che l'iscrizione dell'ipoteca su un bene del fondo patrimoniale non costituisce un atto esecutivo in senso stretto, ma è comunque un atto prodromico all'esecuzione, il concessionario della riscossione può procedere ad azioni cautelari e conservative, come l'iscrizione ipotecaria, solo se l'obbligazione tributaria è sorta in funzione di esigenze della famiglia.

<u>Riscossione – Azioni cautelari e conservative</u>

Cartella di pagamento - Decorrenza annuale dalla notifica - Iscrizione di ipoteca immobiliare - Omessa notifica della intimazione di pagamento - art. 50 d.P.R. $602\72$ - Illegittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti) Sentenza n. 213 del 10/12/2013

L'agente della riscossione che intenda procedere ad iscrizione ipotecaria a distanza di un anno dalla notifica del ruolo è tenuto alla previa notifica al contribuente di avviso che contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo recato dal ruolo medesimo nel termine di giorni cinque (art. 50 d.P.R. 602\723), dovendosi ritenere l'intimazione come rientrante nel procedimento di espropriazione forzata esattoriale e quindi atto preordinato e strumentale alla espropriazione immobiliare.

Riscossione – Cartella di pagamento

Termine prescrizionale del credito tributario portato dalla cartella – E' quello previsto dal tributo stesso.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri) Sentenza n. 1 del 17/01/2013

Il credito portato dalla cartella di pagamento non impugnata non è soggetto, sempre e comunque, alla prescrizione decennale, ma va applicato il termine prescrizionale previsto dal tributo originario.

Riscossione – Cartella di pagamento

Mancato pagamento delle rate dovute per la richiesta di condono ex art. 9 bis della legge 27.12.2002, n. 289 - Iscrizione a ruolo della somma dovuta - Preventiva comunicazione al contribuente – Non necessita.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Bardi) Sentenza n. 67 del 27/05/2013

La domanda di condono ai sensi dell'art. 9 bis della legge 27.12.2002, n. 289, si perfeziona soltanto in seguito all'integrale pagamento del dovuto nei termini e con le modalità previste (S.C., Sentenza 30.11.2012, n. 21364). Pertanto, il mancato pagamento delle rate dovute consente all'Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, delle somme dovute dal contribuente con le modalità previste all'art. 36 bis, comma 3, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, senza la necessità della preventiva comunicazione al contribuente. Infatti, l'obbligo della comunicazione sussiste solo nel caso in cui dai controlli emergano errori nella dichiarazione (S.C., Sentenza 23.07.2010, n. 17396). Né può essere invocata un'eventuale decadenza in quanto la domanda di condono corrisponde ad un riconoscimento del debito verso l'Erario.

Riscossione – Cartella di pagamento

Contenuto e motivazione della cartella emessa in base all'accertamento parzialmente modificato in sede di giudizio di secondo grado – Divergenza tra importo richiesto ed accertato – Illegittimità della cartella – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Cecchetti) Sentenza n. 38 del 25/06/2013

E' illegittima una cartella che intima il pagamento di un importo accertato dall'Ufficio, ma che dopo essere stato annullato nel giudizio di primo grado è stato parzialmente modificato dal Giudice di secondo grado. La divergenza tra l'importo richiesto in pagamento con la cartella e l'importo accertato definitivamente nel secondo grado di giudizio, senza alcun riferimento che giustificassero tale divergenza, spiega l'illegittimità della cartella stessa.

Riscossione – Cartella di pagamento

Notifica della cartella di pagamento – Vizio di inesistenza della notificazione se eseguita da soggetto non legittimato – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris) Sentenza n. 91 del 12/07/2013

L'art. 26, comma 1, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, dispone che "la cartella è notificata dagli Ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.....". Il Concessionario non è compreso tra i quattro soggetti indicati dall'art. 26 di cui sopra per la notificazione delle cartelle anche a mezzo posta e nemmeno può essere confuso con l'Ufficiale della riscossione il quale è titolare di specifici poteri pubblicistici non delegabili. E nemmeno può essere ritenuta sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. la notifica delle cartelle per il raggiungimento dello scopo in quanto si tratta di atti sostanziali e non processuali.

Riscossione – Cartella di pagamento

Notifica della cartella di pagamento a mezzo posta – Perfezionamento della notifica per il destinatario – E' il momento del ricevimento della raccomandata.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Cecchetti) Sentenza n. 57 del 23/09/2013

La Corte Costituzionale con la sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Ai fini della tutela delle esigenze di difesa non vale riferirsi all'eventuale perfezionamento della notifica per il mittente, dal momento, quella che conta è la notifica che si perfeziona per il destinatario.

Riscossione – Cartella di pagamento

Decorrenza annuale dalla notifica - Iscrizione di ipoteca immobiliare – Omessa notifica della intimazione di pagamento – art. 50 d.P.R. 602\72 – Illegittimità – Sussiste.

L'agente della riscossione che intenda procedere ad iscrizione ipotecaria a distanza di un anno dalla notifica del ruolo è tenuto alla previa notifica al contribuente di avviso che contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo recato dal ruolo medesimo nel termine di giorni cinque (art. 50 d.P.R. 602\723), dovendosi ritenere l'intimazione come rientrante nel

procedimento di espropriazione forzata esattoriale e quindi atto preordinato e strumentale alla espropriazione immobiliare.

Riscossione - Cartella di pagamento

Riemissione di cartella di pagamento nei confronti della società cessionaria di un'azienda, sulla base del ruolo emesso, a suo tempo, a carico della società cedente con emissione della relativa cartella – Legittimità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 195 del 18/12/2013

Va annullata la cartella riemessa ed inviata ad una società cessionaria di un'azienda sulla base e con gli stessi dati del ruolo a suo tempo formato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società cedente per la quale era già stata emessa la relativa cartella. Infatti la riemissione della stessa cartella a carico della società cessionaria risulta il frutto di un'attività svolta direttamente dal concessionario della riscossione e di sua iniziativa, in quanto non preceduta da alcuna attività dell'Agenzia delle Entrate.

<u>Riscossione – Notificazioni</u>

Notificazione di preavviso di fermo amministrativo effettuata da personale del concessionario – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci) Sentenza n. 14 del 06/02/2013

Con il "preavviso di fermo" il concessionario della riscossione invita il contribuente a pagare entro i successivi 20 giorni e comunica al debitore che al mancato pagamento farà seguito un apposito provvedimento cautelare. Detto "preavviso di fermo" va considerato quindi una comunicazione con l'invito all'adempimento dell'obbligazione scaduta e, come tale, la sua trasmissione può essere legittimamente effettuata direttamente dal concessionario a mezzo dei propri organi interni.

<u>Riscossione – Notificazioni</u>

Notifica della cartella di pagamento – Decorrenza del termine dopo che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Dazzi) Sentenza n. 115 del 02/12/2013

Il termine per la notifica della cartella di pagamento decorre dal giorno in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo e, comunque, entro i termini per la notifica previsti dall'art. 25, d.P.R. 29.09.1973, n. 602. L'avviso di accertamento diviene definitivo decorsi, dalla sua notifica, i 60 giorni previsti dalla legge, oltre l'eventuale sospensione feriale di giorni 46 (dal 1° agosto al 15 settembre) e senza che sia stato effettuato il pagamento e senza che l'atto sia stato impugnato.

(Nel caso di specie un avviso di accertamento notificato il 21 luglio 2005 era divenuto definitivo il 4 novembre 2005 e, quindi, il termine per la notifica della cartella scadeva il 4 novembre 2010).

<u>Riscossione – Notificazioni</u>

Notificazione della cartella di pagamento nel periodo di chiusura stagionale di un albergo - Irreperibilità relativa – Art. 140 cod. proc. civ. – Applicabilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo) Sentenza n. 115 del 05/12/2013 Ai fini della notificazione di una cartella di pagamento nel periodo di chiusura stagionale di un albergo non possono essere applicate le modalità previste in caso di irreperibilità assoluta in quanto l'attività è soltanto sospesa e l'irreperibilità è soltanto relativa. Pertanto, in tal caso, vanno applicate le modalità di notifica previste dall'art.140 cod. proc. civ. con il deposito presso la casa comunale della copia dell'atto, l'affissione dell'avviso in busta chiusa alla porta dell'azienda e l'invio della notizia del deposito presso la casa comunale per raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica della cartella come se fosse stata accertata l'irreperibilità assoluta va considerata irregolare con la conseguente illegittimità dell'ingiunzione di pagamento.

Riscossione - Notificazioni

Vizio di notifica - Verbale di pignoramento immobiliare - Sua impugnazione - Art. 19\3° comma, u. cap., D.lgs. 546\92 - Competenza del giudice tributario - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli) Sentenza n. 101 del 06/12/2013

Ove la notifica della cartella esattoriale sia viziata per errore non formale, ma sostanziale (in specie, vizio di notifica per errore nell'indirizzo) tale non consentire al destinatario la conoscenza dell'atto e dunque l'impossibilità ad opporlo, si versa in ipotesi prevista dall'art. 19\3° comma, u. cap., D.lgs. 546\92 secondo cui la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili (tra cui il ruolo) adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnativa, tanto dunque dovendosi far rientrare nella natura esclusivamente tributaria della controversia e perciò la correlata competenza del giudice tributario, avuto anche presente come il vizio (qui, di notifica) sia connesso al presupposto impositivo del pignoramento.

Riscossione - Ruoli

Condono – Art. 12 legge 27.12.2002 n. 289 – Pagamento primo rateo – d.l. 24.06.2003 n. 143 – Ambito di applicazione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi) Sentenza n. 25 del 04/02/2013

La limitazione della platea dei destinatari della proroga dei termini per quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del d.l. 24.06.2003 n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli obblighi e degli adempimenti tributari della legge 27.12.2002 n. 289, va interpretata nel senso che per "versamenti utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari debbono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia solo quelli effettuati in unica soluzione.

Riscossione - Soggetti passivi

Società di capitali in liquidazione – Responsabilità tributaria dei soci – Limiti – Art. 36 d.P.R. 602\73.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Ciacci) Sentenza n. 82 del 03/09/2013

Il principio per il quale i soci di una società di capitali rispondono dei debiti sociali solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione oppure ove ne venga dimostrata la responsabilità per "mala gestio" da parte del liquidatore, è principio applicabile anche in materia tributaria tenuto conto che l'art. 36 d.P.R. 602\73 pone entro limiti precisi ed ancora più stringenti la responsabilità per debiti fiscali da parte di ex liquidatori, ex amministratori

ed ex soci.

Riscossione - Versamenti diretti

Cartella esattoriale – Pagamento di ritenute d'acconto tramite istituto bancario Mod. F24 – Ritardo non imputabile al contribuente – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Caldini) Sentenza n. 10 del 22/01/2013

Il pagamento di tributi effettuato tramite Istituto Bancario Mod. F 24, ove comprovato il mandato alla Banca per il tempestivo pagamento, deve ritenersi legittimo ed assolto l'adempimento da parte del contribuente anche se il pagamento resulti essere stato effettuato in ritardo. Infatti, l'Istituto Bancario non è soltanto il mandatario del contribuente, ma è anche il delegato dell'Erario creditore abilitato a ricevere il pagamento, non essendovi, peraltro, nell'ordinamento la possibilità per la parte privata a pagare direttamente all'Erario dovendo questa utilizzare esclusivamente il sistema bancario o postale.

Riscossione - Versamenti diretti

Versamento di imposte con modello F24 presso un istituto di credito – Se il pagamento non perviene all'Erario il contribuente non è liberato dal suo debito.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Mauceri) Sentenza n. 47 del 19/11/2013

Il modello F24 quietanzato dall'istituto di credito non libera il contribuente dal suo debito verso l'Erario al quale non sia pervenuto l'importo del tributo dovuto. Il modello F24, infatti, contiene una delega all'istituto di credito per il pagamento, ma non ha la funzione di sostituire al debitore contribuente un altro debitore (l'istituto bancario). Pertanto, in caso di mancato ricevimento da parte dell'Erario della somma dovuta, l'obbligazione tributaria del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria rimane integra ed il contribuente dovrà comunque adempiere i propri obblighi nei confronti del fisco, salvo rivalersi, se del caso, sul soggetto delegato.

ACCERTAMENTO IMPOSTE

Accertamento analitico
Accertamento d'ufficio
Accertamento induttivo
Accertamento sintetico
Accertamento sulla base di studi di settore
Accertamento con adesione
Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Attività istruttoria
Autotutela
Avviso di accertamento
Competenze e poteri degli uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Controllo formale delle dichiarazioni
Evasione ed elusione
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Notificazioni
Società di comodo
Violazioni e sanzioni

Accertamento imposte - Accertamento analitico

Accertamento di plusvalenza fondato sul reperimento di un compromesso per la vendita di una azienda recante un prezzo notevolmente superiore a quello dichiarato nell'atto definitivo – Necessità della prova del realizzo della plusvalenza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Baldini) Sentenza n. 48 del 07/06/2013

L'accertamento di una plusvalenza fondato soltanto sul reperimento di un preliminare per la vendita di una azienda recante un prezzo notevolmente superiore a quello dichiarato nell'atto definitivo non è sufficiente a provare il realizzo della plusvalenza, in particolare quando vi siano altri elementi e fatti che contrastano la presunzione di realizzo del prezzo accertato dall'Ufficio.

<u>Accertamento imposte – Accertamento induttivo</u>

Ricostruzione extracontabile con le stesse percentuali di ricarico applicate per diversi periodi di imposta (periodo di normale attività e periodo di liquidazione) – Incongruità dell'applicazione delle stesse percentuali di ricarico – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani) Sentenza n. 11 del 20/02/2013

Non può essere applicata, per incongruità, la stessa percentuale di ricarico delle merci per periodi diversi ed in particolare l'applicazione della percentuale di ricarico identica per il periodo di normale attività precedente la liquidazione e per quello in cui viene gestita la liquidazione stanti i diversi scopi perseguiti nei due periodi.

<u>Accertamento imposte – Accertamento sintetico</u>

Acquisto di beni dal genitore anziano, che ha voluto trasferire in vita ai figli il proprio patrimonio, con contratto simulato – Dimostrazione, da parte dei contribuenti, del mancato pagamento del prezzo – Annullabilità dell'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova) Sentenza n. 44 del 11/03/2013

E' annullabile un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, ha presunto la mancanza di capacità reddituale per i contribuenti i quali avevano stipulato un contrato simulato di compravendita di beni con il proprio genitore il quale, essendo anziano, aveva inteso trasferire in vita ai figli il proprio patrimonio.

L'annullamento dell'avviso di accertamento può essere pronunciato soltanto se i contribuenti dimostrano che il prezzo non è stato pagato e nemmeno sussiste alcuna ragione di credito da parte del cedente. In tal caso va comunque tenuto conto se, in seguito al pagamento delle imposte dovute per l'atto di compravendita, l'Erario non abbia subito alcun danno dalla simulazione dell'atto di donazione.

Accertamento imposte – Accertamento sulla base di studi di settore

Insufficienza della documentazione e delle obbiezioni del contribuente per giustificare la non congruità dei ricavi ottenuti rispetto a quelli presunti dalla studio di settore – Legittimità dell'applicazione dello studio di settore – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani) Sentenza n. 15 del 28/01/2013

Lo studio di settore costituisce una presunzione di particolare gravità in quanto fondato su dati oggettivi, precisi e concordanti. Pertanto, quando dalla applicazione dello specifico

studio di settore emerge una incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli basati sullo stesso studio di settore, la prova dell'inutilizzabilità della presunzione è rimessa al contribuente il quale deve fornire la dimostrazione della serietà dei motivi che hanno determinato il mancato raggiungimento dei ricavi previsti dallo studio di settore.

Accertamento imposte – Accertamento sulla base di studi di settore

Accertamento basato soltanto sulla scostamento tra il ricavo minimo previsto dallo studio di settore ed il ricavo dichiarato dal contribuente – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano) Sentenza n. 26 del 04/03/2013

Lo scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente dai parametri determinati con gli studi di settore consente all'Ufficio di instaurare una procedura di accertamento. Va tenuto conto, tuttavia, che la S.C. a Sezioni Unite con la sentenza 18.12.2009, n. 26635, ha negato che i parametri, frutto di astratte elaborazioni statistiche (come negli studi di settore) costituiscano una presunzione legale relativa, "che assolverebbe in sé tanto la motivazione dell'accertamento, quanto l'onere della prova gravante sull'Ufficio" ed ha affermato, invece, che essi costituiscono solo una presunzione semplice che lo stesso Ufficio deve integrare con altri elementi dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Inoltre quando vengano disattese le contestazioni esposte dal contribuente nel contraddittorio preventivo, l'Ufficio deve integrare, nell'atto di accertamento, la motivazione con le ragioni per le quali dette contestazioni sono state disattese. Ne consegue l'illegittimità dell'atto di accertamento che si basi soltanto sullo scostamento del dichiarato dai parametri determinati con lo studio di settore.

<u>Accertamento imposte – Accertamento sulla base di studi di settore</u>

Inficiabilità dalla irregolarità dei dati offerti dal contribuente – Accertamento induttivo – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori) Sentenza n. 20 del 21/03/2013

La attendibilità dello Studio di Settore – e quindi la promanazione di accertamento induttivo - non può essere inficiata dalla pretesa irregolarità dei dati offerti dal contribuente, restando comunque a carico dell'Erario comprovare la congruità dello Studio in questione.

<u>Accertamento imposte – Accertamento sulla base di studi di settore</u>

Accertamento induttivo conseguente risultanze dello studio di settore attribuito erroneamente al contribuente – Necessità dell'individuazione dello studio di settore rispondente alla reale attività del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Poggi, Est. Nicolosi) Sentenza n. 95 del 18/09/2013

L'accertamento induttivo, basato su un codice degli studi di settore errato in quanto non corrispondente alla reale attività svolta dal contribuente, comporta analisi induttive incoerenti in quanto il parametro di redditività individuato dall'errato studio di settore, non corrispondendo a quello del settore di effettiva appartenenza, può far apparire la scarsa redditività conseguente ad una gestione antieconomica. Necessita quindi un preventivo corretto esame della attività svolta dal contribuente nonché delle peculiari modalità gestionali e organizzative per un utilizzo corretto dello studio di settore riguardante quella attività.

Accertamento imposte – Atti di contestazione e di irrogazione sanzioni

Presentazione in termini di dichiarazione integrativa, ma a verifica già iniziata da parte della G.d.F. – Efficacia – Non sussiste. – Versamento della sanzione – Condizione necessaria – Art. 8\1° comma D.lgs. 471\97, art. 1\303° comma L. 296\2006 - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Nisi) Sentenza n. 127 del 12/12/2013

La tempestiva (perché in termini) dichiarazione integrativa a sanatoria di irregolarità formali non può essere ritenuta efficace ove presentata a verifica iniziata da parte della G.d.F. posto che deve essere corredata anche dal versamento della sanzione come previsto dall'art. 8\1° comma D.lgs. 471\97 in combinato disposto con 1'art. 1\303° comma L. 296\2006.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Attività di tassista – Possibilità erariale di accessi bancari o verifiche collaterali per la verifica della redditualità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Gianfranceschi) Sentenza n. 3 del 02/01/2013

In materia di accertamento sulla redditualità della attività di tassista, l'Ufficio, onde supplire ad una eventuale carenza di prova (che non può essere compitamente offerta dalle rilevazioni comunali in materia), ha la possibilità di accessi bancari che possono comunque essere fonte di indagine per stili di vita non coerenti col reddito dichiarato.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Promanazione avanti i sessanta giorni decorrente dal giorno del rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di controllo – Art. 12, comma 7, legge 27.07.2000 n. 212 – Obbligo di motivazione dell'eventuale urgenza - Sussiste – Studi di settore - Omesso invito al contraddittorio - Art. 101 cod.proc.civ. – Violazione del relativo principio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Torriti) Sentenza n. 19 del 18/01/2013

Ove un accertamento venga emesso avanti la decorrenza di giorni sessanta a far tempo dal dì del rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di controllo e senza che vengano motivati i presupposti della particolare urgenza all'emissione, il provvedimento dovrà essere dichiarato nullo integrando la violazione di cui all'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000 n. 212. Il mancato invito al contraddittorio prima della promanazione dell'accertamento in caso di applicazione degli studi di settore integra la violazione del principio di cui all'art. 101 cod.proc.civ. non essendo data al contribuente, in quella sede, la possibilità di prova contraria alla presunzione di applicabilità degli studi in questione.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Allegazione in sede contenziosa di documenti non esibiti o trasmessi in risposta in sede di preventivo contraddittorio – Illegittimità – Sussiste - Artt. 32, comma 3, d.P.R. 29.09.1973 n. 600 e 51, u.c., d.P.R. 26.10.1972 n. 633.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Lensi) Sentenza n. 16 del 30/01/2013

Ai sensi degli artt. 32, comma 3 e 51, u.c., d.P.R. 26.10.1972 n. 633 i documenti non esibiti o trasmessi in risposta all'invito al contraddittorio da parte dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Attività della G.d.F. – Autorizzazione del giudice civile in costanza di legge 01.12.1970 n. 898 – Verifica di natura patrimoniale e reddituale – Mancata autorizzazione – Artt. 33, 36, comma 4, e 39 d.P.R. 29.09.1973 n. 600 – Non sussiste – Illegittimità dei correlati accertamenti - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci) Sentenza n. 27 del 13/03/2013

Non è illegittima la attività resa dalla G.d.F. che, in costanza degli accertamenti ordinati dal giudice civile ex art. 5, comma 9, legge 01.12.1970 n. 898, abbia anche iniziato una verifica della situazione patrimoniale e reddituale posto che la verifica in questione è legittimamente correlabile – artt. 33, 36, comma 4, e 39 d.P.R. 29.09.1973 n. 600 – ad una attività riferibile alla D.U. presentata e quindi intesa ad individuare attività non dichiarate e fiscalmente rilevanti, con susseguente legittimità degli accertamenti poi promanati dall'Erario.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Accesso presso l'abitazione di un amministratore autorizzata dalla Procura della Repubblica a seguito di lettera anonima – Illegittimità del decreto autorizzativo – Sussiste – Invalidità degli atti impositivi conseguenti all'atto istruttorio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Caldini) Sentenza n. 107 del 11/06/2013

E' priva dei presupposti legittimanti l'autorizzazione all'accesso fondata soltanto su una segnalazione anonima e, di conseguenza, la documentazione acquisita non è utilizzabile per la formazione dell'atto di accertamento che, se già emesso, difetterebbe anch'esso della legittimità.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Autorizzazione all'accesso presso i locali del contribuente con semplice correzione a mano della data di emissione – Invalidità dell'atto di autorizzazione all'accesso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti) Sentenza n. 120 del 05/12/2013

La correzione a mano della data di emissione dell'autorizzazione all'accesso presso i locali del contribuente comporta l'invalidità dell'autorizzazione se la correzione non è approvata con specifica annotazione accanto alla correzione.

(Nel caso di specie, l'autorizzazione all'accesso era stata emessa in data 6/3/2008 e la correzione a mano sostituiva il mese indicato con il numero 3, corrispondente al mese di marzo con un 5, corrispondente al mese di maggio, scritto a mano sopra il 3, senza però che fosse stata specificamente approvata la correzione. Poiché l'autorizzazione all'accesso ha valenza per 30 giorni lavorativi e l'accesso era iniziato a maggio quando ormai il termine era scaduto, l'attività ispettiva era stata effettuata in base ad un atto pubblico – quale è una autorizzazione all'accesso – risultato falsificato, perciò invalido, con la conseguenza dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite).

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Accertamento annullato d'ufficio – Nuovo avviso di accertamento emesso ad integrazione del precedente avviso annullato – Illegittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto) Sentenza n. 8 del 25/01/2013 E' illegittima l'emissione di un nuovo avviso di accertamento di maggior reddito riguardante lo stesso periodo d'imposta e lo stesso tributo già oggetto di un precedente avviso di accertamento annullato d'ufficio e come tale non suscettibile di integrazione né di modificazione.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Invito al contraddittorio – Mancato invito al contraddittorio come previsto dall'art. 37 bis, commi 4 e 5, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Nullità dell'avviso di accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli) Sentenza n. 55 del 21/06/2013

E' viziato da nullità l'avviso di accertamento non preceduto dagli adempimenti procedimentali previsti dall'art. 37 bis, commi 4 e 5 del d.P.R. 29.09.1973, n. 600. Tali norme sono ancorate al dettato costituzionale e, avendo origine da principi costituzionali, hanno un valore generale applicabile a tutti i settori dell'ordinamento tributario.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Emissione dell'avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione – Legittimità – Non sussiste salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Torriti, Est. Gerardi) Sentenza n. 133 del 15/11/2013

L'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212 – Statuto del contribuente – dispone che: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza". Pertanto la notifica dell'avviso di accertamento che sia stato emanato (la notifica non ha carattere costitutivo del provvedimento) prima della scadenza del termine previsto dal citato comma 7 dell'art. 12, senza che vi siano state esposte specifiche ragioni di urgenza, rende illegittimo l'atto impositivo. Tale termine, infatti, è teso a salvaguardare "il dispiegarsi dl contraddittorio procedimentale" nel rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, "di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente" per il migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (S.C., Sezioni Unite, Sentenza n. 29.07.2013, n. 18184).

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Accertamento integrativo – Necessità che nell'avviso di accertamento siano indicati i nuovi elementi venuti a conoscenza dell'Ufficio – Nullità dell'avviso di accertamento ove non siano indicati tali nuovi elementi – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini) Sentenza n. 187 del 26/11/2013

L'accertamento integrativo di altro precedente avviso, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, deve indicare quali nuovi elementi sopravvenuti a conoscenza dell'Ufficio nonché attraverso quali atti o fatti lo stesso Ufficio è venuto a conoscenza di detti nuovi elementi. La mancanza delle indicazioni richieste dalla legge comporta la nullità dell'avviso di accertamento.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Accertamento – Legittimità - Adesione da parte di altro soggetto interessato – Irrilevanza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.24 (Pres. Est. Magnesa) Sentenza n. 110 del 18/12/2013

Ai fini della declaratoria di legittimità della pretesa erariale non può essere invocata la condotta di adesione di altro soggetto interessato all'accertamento che ben può essere stata optata per ragioni diverse come quella di mera opportunità od economicità delle sanzioni.

Accertamento imposte – Competenze e poteri degli Uffici

Società a capitale interamente pubblico legittimata ad accertare e riscuotere tributi locali – Requisiti necessari per la legittimazione a svolgere le funzioni affidate dall'ente pubblico locale – Art. 52, comma 5, d.lgs. 15.12.1997, n. 446.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Ciappei) Sentenza n. 30 del 06/03/2013

Perché una società a capitale interamente pubblico risulti legittimata ad esercitare, per conto dell'ente pubblico locale, le funzioni di accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi locali, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 52, comma 5, lettere b) e d), d.lgs. 15.12.1997, n. 446. In particolare, come previsto dal punto 3 della lettera b) del comma 5 dell'art. 52 citato, la società affidataria non può estendere le proprie attività oltre l'ambito di pertinenza territoriale dell'ente che la controlla. L'assenza dell'osservanza delle condizioni operative dettate dall'art. 52, comma 5, lettere b) e d), d.lgs. 12.12.1997, n. 446, di cui sopra, rende priva di legittimazione la società affidataria.

Accertamento imposte – Controllo formale delle dichiarazioni

Controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Con il controllo formale si correggono errori materiali e di calcolo, ma non può essere effettuata una correzione che implichi interpretazione e applicazione di norme per le quali è richiesta un'attività di accertamento.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Canizzaro) Sentenza n. 95 del 02/07/2013

Non può essere rettificata una dichiarazione dei redditi con il controllo formale ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, se la rettifica implica un'attività di interpretazione e di applicazione di norme e di principi nonché di diversa qualificazione di rapporti che esula dall'ambito applicativo del controllo formale.

(Nel caso di specie una società controllante, tra le altre, una società che rientrava nella disciplina delle società non operative, aveva riportato nella dichiarazione del consolidato, anziché il reddito minimo, la perdita di quest'ultima società la quale peraltro aveva correttamente indicato nella sua dichiarazione ambedue i dati. La dichiarazione del consolidato si presentava quindi come indicazione non congrua con altri dati e necessitava di un'attività di vero e proprio accertamento e non una rettifica da controllo formale, anche in considerazione della mancanza di un assoluto automatismo nella attribuzione del reddito minimo alle società non operative).

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Contratto di Lease-back – Contratto in frode alla legge per fraudolenza della causa ovvero del motivo – Criteri - Elusione – Sussiste - Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Ove il contratto di lease-back - contratto atipico ricompreso nella teoria dei contratti a tipologia mista e riferibile ai c.d. contratti collegati, ma comunque legittimo ex art. 1322 cod. civ. - presenti "anomalie" rispetto alla sua naturale configurazione, va, in puro fatto, individuata l'esistenza di circostanze che, se del caso, portino ad affermare l'esistenza di contratti in frode alla legge perché fraudolenta è la loro causa negoziale, ovvero ne è il motivo, nel tentativo di aggirare il divieto del patto commissorio, con ogni conseguente presupposto elusivo a fini fiscali. Consegue che, avute presenti la dovuta assunzione del rischio e la funzione remuneratoria dell'operazione quali elementi strutturali del contratto di lease-back, allorquando, tra l'altro, sia stata adottata dalla società finanziatrice la cessione pro soluto dei canoni di leasing dovuti dall'impresa debitrice si registra la spoliazione di ogni rischio da parte della società finanziatrice e l'inesistenza di ogni funzione remuneratoria nonché il sostanziale svuotamento di ogni contenuto obbligatorio del contratto, così assumendo la cessione dell'immobile (tipica del contratto di lease-back) una effettiva quanto indebita mera funzione di garanzia e dunque con ogni connessa censurabile conseguenza elusiva a fini fiscali.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Avviso di liquidazione – Abuso della norma tributaria – Esigenza di prospettazione dell'illecito nell'atto erariale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana - Livorno, Sez. 14 (Pres. Giambartolomei, Est. Rossi) Sentenza n. 58 del 14/05/2013

A differenza del principio generale antielusivo che è rinvenibile anche in assenza di una previsione normativa generale, per l'abuso della norma tributaria è invece necessario, ai fini della sua legittimità, che l'atto erariale riporti la individuazione dell'abuso commesso e quale sarebbe stata la funzione prevalente o unica od essenziale dell'abuso imputato, essendo dunque indispensabile la motivazione dell'illecito.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Operazioni elusive ai fini Iva – Operazione effettuata con abuso del diritto – Non sussiste abuso del diritto se l'operazione è stata effettuata per ragioni economicamente apprezzabili.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli) Sentenza n. 55 del 21/06/2013

Abuso del diritto sussiste se sono ricorrenti tutti e tre i seguenti elementi:

- 1) vantaggio fiscale;
- 2) aggiramento di norme;
- 3) assenza di una ragione economica apprezzabile dell'operazione.

Al fine della enucleazione dell'essenza dei tre elementi, indeterminati nel loro contenuto, è necessario tenere presenti ed applicare concetti e categorie di diritto tributario, di diritto civile e di economia.

(Il caso di specie riguardava un contratto di leasing di un'imbarcazione nel quale era stato previsto un maxi-canone iniziale del 40% del valore del finanziamento. La misura del maxi-canone faceva ritenere che il ricorso al leasing, in luogo dell'acquisto diretto, faceva ritenere che avesse come solo scopo il godimento dei benefici tributari previsti per il leasing nautico e che, quindi, vi fosse stato un abuso del diritto. Al contrario, in tal caso, sussistevano apprezzabili ragioni economiche che giustificavano il canone iniziale elevato ed individuabili nella necessità di una maggiore garanzia considerate le potenzialità di mobilità del bene e

dell'adempimento delle obbligazioni da parte del conduttore).

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Società con sede all'estero a fini elusivi – La dimostrazione di effettivi vantaggi economici della sede all'estero di una società fa escludere l'intento elusivo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Turchi) Sentenza n. 75 del 18/07//2013

La sede di una società in un paese estero non può far presumere l'intento elusivo delle imposte quando sia dimostrata l'esistenza di effettivi vantaggi economici, quali la sussistenza di uno stabilimento con una attività produttiva di una parte della lavorazione, effettuata con manodopera a basso costo ed altri minori oneri dimostrati dai bilanci presentati in quel paese.

<u>Accertamento imposte – Interpello e istanza antielusiva</u>

Provvedimento di diniego della A. F. – Valutazione per la disapplicazione delle misure antielusive – Spetta al Giudice tributario.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Di Rollo) Sentenza n. 27 del 25/02/2013

Non può essere considerata una prova a sfavore della società il provvedimento di diniego alla richiesta di disapplicazione delle misure antielusive previste dall'art. 30, legge 23.12.1994, n. 724. Infatti, spetta al Giudice tributario la valutazione delle situazioni oggettive che non hanno consentito alla società di realizzare un reddito pari a quello induttivamente determinabile ai sensi dell'art. 30, comma 3, della citata legge 23.12.1994, n. 724.

Accertamento imposte - Interpello ordinario

La risposta dell'Amministrazione finanziaria è vincolante anche per fattispecie assimilabile ed anche se successivamente l'Amministrazione abbia mutato orientamento.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova) Sentenza n. 127 del 11/11/2013

La risposta dell'Amministrazione finanziaria ad un interpello è vincolante con riferimento alla questione oggetto dell'istanza. Tuttavia quando la fattispecie è del tutto assimilabile a quella oggetto dell'interpello ed in relazione alla quale non muta la questione oggetto dell'istanza dell'interpello stesso, va applicato quanto previsto nella risposta all'interpello anche se, successivamente, l'Amministrazione ha mutato il proprio orientamento rispetto alla risposta a suo tempo data al contribuente.

Accertamento imposte - Notificazioni

Liquidazione ordinaria della società e cancellazione dal Registro delle Imprese - Avviso di accertamento notificato al liquidatore ed unico socio – Crediti erariali emersi dopo la cancellazione a carico dei soci - Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi) Sentenza n. 61 del 19/04/2013

Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. alla cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese consegue la sua estinzione. Tuttavia i crediti erariali emersi successivamente alla cancellazione, se l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato ai soci ed al liquidatore nella sua qualità, possono essere fatti valere direttamente nei confronti degli stessi soci, nei limiti delle somme da essi incassati in base al bilancio finale di liquidazione ovvero

nei confronti del liquidatore in caso di sua colpa.

Accertamento imposte - Notificazioni

Notificazione dell'avviso accertamento di a persona in qualità di legale rappresentante società in accomandita semplice estinta di una già Inefficacia della notifica - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Capurso, Est. Ciappei) Sentenza n. 2 del 12/11/2013

La notificazione di un avviso di accertamento ad una persona in qualità di legale rappresentante di una società in accomandita semplice ormai estinta, è priva di efficacia in quanto la società non è più esistente e la persona destinataria dell'atto quale legale rappresentante di una società ormai inesistente è priva di legittimazione passiva. L'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato allo stesso soggetto non in qualità di legale rappresentante della società, ma in quanto socio accomandatario e, quindi, illimitatamente responsabile. Il difetto di notifica a soggetto privo di legittimazione passiva a ricevere l'atto rende non esigibile il credito erariale nei confronti della società e, di conseguenza, non esigibile neanche nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

Accertamento imposte – Società di comodo

Mancato riconoscimento ad una società immobiliare dell'istanza per la disapplicazione dell'art. 30, legge 23.12.1994, n. 724 – Canoni di locazione applicati in considerazione della grave crisi economica della zona – Disapplicazione dell'art. 30, legge 724 citata – E' dovuta.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori) Sentenza n. 55 del 27/06/2013

Una società immobiliare, che a causa della comprovata grave crisi economica della zona in cui opera ha dovuto praticare canoni di locazione inferiori a quelli presunti forfetariamente su base nazionale, non può essere soggetta all'applicazione dell'art. 30, legge 23.12.1994, n. 724, considerato anche il fatto che tra la società ed i locatari, società commerciali, deduttori dei canoni di locazione, sussiste un vincolo giuridico contrattuale senza la possibilità di autonoma modifica in aumento dei canoni di locazione, con la conseguenza che la società non può che dichiarare quanto risulta dai contratti di locazione.

Accertamento imposte – Società di comodo

Accertamento – Società non operative – Art. 30, comma 4 bis, L. 724\94 – Istanza di interpello – Art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 600\73 – Esigenza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani) Sentenza n. 80 del 19/09/2013

La disapplicazione della disciplina sulle società non operative, come disposta dall'art. 30, comma 4 bis, L. 724\94, può essere concessa quando il contribuente dimostri "oggettive situazioni" che hanno reso impossibile il raggiungimento dei proventi minimi previsti dalla legge, essendo comunque al riguardo necessaria l'istanza di interpello prevista dall'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 600\73 al fine di ottenere la disapplicazione della norma invocata.

CONTENZIOSO

Atti, notificazioni e comunicazioni
Commissioni tributarie
Conciliazione giudiziale e extragiudiziale
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Esecuzione
Giudice tributario
Impugnazioni
Istruzione probatoria
Misure cautelari
Parti
Rapporto tra processo tributario e altri processi
Ricorso e introduzione
Sospensione, interruzione ed estinzione
Trattazione e decisione

Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni

Notificazione di atto a mezzo posta con consegna al "portiere" – Validità – Sussiste se vengono attestate le altre attività svolte per la consegna al destinatario.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci) Sentenza n. 14 del 06/02/2013

E' valida la notifica a mezzo posta con consegna a mani di persona qualificatasi "portiere" purché siano attestate le altre attività svolte per la ricerca delle altre persone abilitate a ricevere la notifica dell'atto. Tale attestazione, tuttavia, non necessita di particolari formule potendo avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle del relativo modulo (S.C., Sentenza 12.04.2011, n. 8284).

<u>Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni</u>

Irreperibilità delle sede della società - Notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. – Mancata produzione, da parte del notificante, della ricevuta di ritorno dell'avvenuta ricezione della raccomandata – Procedimento notificatorio non perfezionato – Nullità della notifica – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto) Sentenza n. 49 del 25/06/2013

La notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. è nulla qualora l'ente che ha emesso l'atto da notificare non produca l'avviso di ricevimento che comprovi l'avvenuta ricezione della raccomandata da parte del destinatario a riprova dell'effettivo compimento di tutte le operazioni previste dalla norma, che comprende anche il perfezionamento della cosiddetta compiuta giacenza (S.C., Sentenza 31.05.2011, n. 11993, con la sanzione di inesistenza della notificazione).

Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni

Notifica presso il domicilio eletto dal contribuente – Irreperibilità del destinatario per trasferimento - Permanenza del vincolo tra destinatario e luogo di domicilio - Vizio sanabile di notifica mediante rinnovazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Cannizzaro) Sentenza n. 149 del 08/10/2013

L'elezione del domicilio eletto dal contribuente integra il presupposto di precisa scelta di manifestazione della sua volontà espressa negli atti processuali, con la conseguenza per la quale si deve considerare la permanenza del vincolo tra destinatario e luogo del domicilio che, permanendo anche dopo il trasferimento del domicilio stesso, comporta non già l'inesistenza della notifica bensì vizio sanabile della stessa, inutilmente eseguita, mediante rinnovazione.

Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni

Irreperibilità momentanea - Necessità dell'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale alla porta dell'abitazione e comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti) Sentenza n. 118 del 19/11/2013

Nel caso che il contribuente risulti temporaneamente irreperibile la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi non può essere effettuata secondo la procedura prevista dall'art. 60, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, essendo questa riservata soltanto ai casi di

irreperibilità assoluta. Nel caso invece di irreperibilità relativa del destinatario, perché possa ritenersi perfezionata la notificazione, occorre: a) il deposito dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o della azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni

Consegna dell'atto al marito separato, ma presso il domicilio del destinatario – Validità della notifica – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo) Sentenza n. 116 del 05/12/2013

E' valida la notificazione di un atto presso il domicilio del destinatario anche se l'atto è stato consegnato al marito separato qualificatosi come marito convivente. D'altra parte l'art. 139 cod. proc. civ., comma 2, nel prevedere la consegna anche a "persona di famiglia", non richiede l'ulteriore requisito della convivenza familiare, ma solo il vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica.

(Nel caso di specie la consegna dell'atto era stata fatta presso il domicilio fiscale della destinataria a mani del marito separato il quale aveva ricevuto, sempre presso il domicilio della moglie destinataria sia l'avviso di accertamento, divenuto definitivo, sia la successiva cartella di pagamento, impugnata dalla signora con il motivo della mancata notificazione dell'avviso di accertamento).

<u>Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni</u>

La notifica di un atto risulta tempestivamente effettuata quando siano state espletate entro la scadenza del termine e non alla data del ricevimento dell'atto da parte del destinatario.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 196 del 18/12/2013

La notificazione di un atto è tempestivamente effettuata se entro il termine di scadenza l'interessato ha espletato tutte le formalità su di lui incombenti per la notifica, indipendentemente dalla data in cui l'atto viene ricevuto dal suo destinatario. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 26.11.2002, n. 477, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma 3, legge 20.11.1982, n. 890, nella parte in cui era previsto che la notificazione, per il notificante si perfezionava alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. L'attuale comma 3 dell'art. 149 cod. proc. civ., recita "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".

<u>Contenzioso – Commissioni tributarie</u>

Richiesta di rimborso dell'Iva pagata sulla Tia – Difetto di giurisdizione della Commissione tributaria – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 6 del 18/01/2013

Le controversie in materia di indebito pagamento di tributi sono di competenza del Giudice

tributario quando riguardino uno degli atti previsti dall'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546. La richiesta di rimborso dell'Iva, applicata a titolo di rivalsa dall'ente che ha emesso la fattura, riguarda una controversia tra detto ente ed il privato contribuente ed è, quindi, estranea al potere impositivo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del Giudice tributario e la dichiarazione di giurisdizione del Giudice ordinario al quale il contribuente potrà rivolgersi.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Mancato sgravio della cartella esattoriale da parte dell'Ufficio – Inammissibilità del ricorso introduttivo non essendo impugnabile davanti alla Commissione tributaria il mancato sgravio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Pellegrini) Sentenza n. 5 del 24/01/2013

E' inammissibile il ricorso contro il mancato accoglimento della richiesta di sgravio della cartella esattoriale in quanto il diniego tacito di sgravio, da parte dell'Ufficio, non è impugnabile davanti alla Commissione tributaria stante la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Cartella di pagamento emessa per la riscossine sia di tributi sia di contributi previdenziali – Parziale difetto di giurisdizione della commissione tributaria – Illegittimità della decisione su una azione cautelare e conservativa relativa all'intera cartella – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Poggi) Sentenza n. 118 del 22/11/2013

La Commissione tributaria, per parziale difetto di giurisdizione non può decidere sul ricorso con il quale viene richiesto l'annullamento di un'azione cautelare e conservativa disposta dal Concessionario della riscossione in relazione ad una intera cartella di pagamento contenente crediti per tributi, per contributi previdenziali nonché per infrazioni al codice della strada.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Giudicato esterno – Condizioni per l'applicabilità.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri) Sentenza n. 12 del 28/01/2013

La sentenza passata in giudicato può avere un'efficacia ultrannuale in successivi giudizi tra le stesse parti quando gli elementi processuali caratterizzanti i giudizi sono gli stessi. Perché il giudicato esterno produca i suoi effetti anche su successivi giudizi tra le stesse parti è necessario che sia la "causa petendi" che il "petitum" siano identici e, quindi, che sussista l'identità delle circostanze fattuali e di diritto che hanno dato luogo al precedente giudicato.

Contenzioso - Impugnazioni

Atto di appello – Mancato deposito della copia presso la Segreteria della Commissione Tributaria entro 30 giorni dalla consegna diretta dell'atto - Inammissibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci) Sentenza n. 23 del 06/02/2013

E' inammissibile l'atto di appello consegnato direttamente all'impiegato addetto dell'Agenzia delle Entrate, ma non seguito, entro trenta giorni, dal deposito della sua copia presso la Segreteria della Commissione Tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Il

termine di trenta giorni, infatti, è stato ricavato dalla Corte Costituzionale con sentenza 04.12.2009, n. 321, "in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie ..." e, secondo la Corte Costituzionale "non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante ...ai sensi dell'art. 53, comma 2 e dell'art., 22 comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546." (Vedi anche S.C., ordinanza 06.12.2010, n. 24746).

Contenzioso – Impugnazioni

Pluralità di sentenze in procedimenti distinti – Unico atto di appello - Improcedibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo) Sentenza n. 38 del 14/03/2013

E' improcedibile l'appello proposto con un unico atto avverso una pluralità di sentenze emesse in procedimenti distinti.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Controdeduzioni del contribuente all'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria senza la riproposizione di tutti i motivi di ricorso introduttivo – Preclusione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi) Sentenza n. 61 del 19/04/2013

Il contribuente che presenta controdeduzioni all'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria contro la sentenza di primo grado (che aveva accolto un solo motivo ritenuto assorbente degli altri motivi esposti nel ricorso introduttivo), chiedendo soltanto la conferma della sentenza di primo grado, preclude l'esame, nel processo di appello, degli altri motivi del ricorso non espressamente riproposti nelle controdeduzioni stesse, in quanto, ai sensi dell'art. 56, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, quei motivi si intendono rinunciati.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Art. 58, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Criteri – Fattispecie in tema di perizie estimative.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli) Sentenza n. 55 del 11/04/2013

L'art. 58 d.lgs. 546\92 distingue le "nuove prove", rispetto alle quali il legislatore ha posto forti limitazioni in sede di appello, dalla produzione di "nuovi documenti" per la quale "è fatta salva la facoltà delle parti": quindi, se perizie estimative debbono essere assunte quali "prove", queste non sono ammissibili, mentre lo sono (cioè ammissibili) se possono invece qualificarsi come nuovi documenti ove costituiscano semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico (producibili sia da sole che nel contesto degli scritti difensivi), prive di autonomo valore probatorio.

Contenzioso – Impugnazioni

Ricorso per revocazione per ritenuto errore di fatto – Non sussiste l'errore di fatto quando la decisione è fondata sulla valutazione della prova.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala) Sentenza n. 71 del 23/05/2013

Sussiste l'errore di fatto solo se la sentenza si fonda su un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma non sussiste quando la decisione è stata presa sulla base di un ragionamento che potrebbe essere anche erroneo, ma insindacabile nel giudizio introdotto da

un ricorso per revocazione motivato da un insussistente errore di fatto.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Ricorso per revocazione di una sentenza affetta da un errore materiale agevolmente rilevabile – Sentenza non revocabile perché mancano i motivi tassativamente previsti dall'art. 64, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – La sentenza va corretta dalla Commissione che l'aveva emessa.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Mauceri) Sentenza n. 54 del 27/06/2013

Non può essere oggetto del giudizio di revocazione una sentenza recante un errore materiale agevolmente rilevabile. Infatti, ai fini della decisione, l'errore materiale non è stato frutto di fatti inesistenti o errati. Detto errore materiale, pertanto, va corretto dalla stessa Commissione che aveva emesso la sentenza con l'errore.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Obbligatorietà del deposito dell'atto di appello anche presso la Segreteria della Commissione che ha emesso la sentenza impugnata, entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello – Sussiste a pena di inammissibilità dell'appello.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Torriti) Sentenza n. 92 del 12/07/2013

Il deposito della copia dell'atto di appello presso la Segreteria della Commissione che ha emesso la sentenza impugnata, va effettuata da parte del soggetto appellante, quando la notifica non sia stata effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario. Tale adempimento è stabilito dall'art. 53, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, che sanziona il mancato adempimento con l'inammissibilità dell'appello stesso, "rilevabile anche d'ufficio attese le ragioni di ordine pubblico processuale cui essa risponde" (S.C., Ordinanza n. 8209 del 06.04.2010), ragioni che la Corte Costituzionale ha individuato nella necessità di impedire una erronea attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza emessa dallo stesso giudice. Il termine per il deposito è ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle commissioni tributarie ed è indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante, cioè in trenta giorni dalla proposizione dell'appello.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Art. 53, commi 2 e 3, D.lgs. 546\92 – Mancata produzione della decisione impugnata – Inammissibilità dell'appello – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Mauceri) Sentenza n. 63 del 17/07/2013

Alla mancata produzione in appello della sentenza impugnata non è collegata alcuna sanzione diretta sul piano processuale ed il giudice ha il potere-dovere di decidere sul merito l'impugnazione se lo svolgimento del giudizio di primo grado emerga aliunde da qualsiasi acquisizione processuale.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Sentenza passata in giudicato – Preclusione del riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Betti) Sentenza n. 112 del 25/09/2013 Una sentenza passata in giudicato estende la sua efficacia anche ad altri giudizi relativi a differenti periodi di imposta se riguarda un punto fondamentale comune ad entrambe le cause con le medesime parti e che abbiano ad oggetto l'accertamento del medesimo rapporto giuridico (S.C., Sezioni Unite, Sentenza 16.06.2003, n. 13916).

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Acquiescenza tacita preclusiva ad impugnazione ancora non proposta – Art. 329 c. p. c. – Criteri in tema di riassunzione avanti il giudice anche dell'istanza di sospensione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala) Sentenza n. 121 del 09/10/2013

L'acquiescenza tacita, preclusiva, ex art. 329 c,p.c., dell'impugnazione ancora non proposta, richiede il compimento di atti univocamente incompatibili con la intenzione di impugnare e tale volontà va esclusa in relazione alla riassunzione, in termini di rito, della causa avanti il giudice (qui anche della istanza di sospensione) indicato nella sentenza emittente, poiché essa risponde a finalità cautelari e non preclude la facoltà di successivamente impugnare l'anzidetta decisione.

Contenzioso – Impugnazioni

Appello – Art. 38\3° comma D.lgs. 546\92 – Art. 327 c. p. c. – Art. 58 L. 69\2009 - Notifica oltre il termine semestrale – Tardività – Sussiste – Costituzione di parte appellata – Sanatoria – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri) Sentenza n. 102 del 10/10/2013

Ove il gravame, in difetto di notifica della sentenza impugnata, venga interposto oltre il termine semestrale di cui alla L. 68\59 deve ritenersi intempestivo né interviene sanatoria in costanza di costituzione di parte appellata non discutendosi di ipotesi di vocativo in ius, ma in ipotesi di decadenza per inosservanza del termine perentorio di impugnazione.

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Accertamento – Formarsi del giudicato esterno a fronte di precedenti annualità aventi identità giuridiche e fattuali all'atto impugnato – Sentenza passata in giudicato - Art. 2909 c.c. – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri) Sentenza n. 76 del 18/10/2013

Ove i giudizi abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed un esercizio sia stato già definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto di diritto e fattuale.

Contenzioso – Impugnazioni

Art. 52 D.lgs. 546\92 – Appello proposto dal Direttore della Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate – Preventiva autorizzazione – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Caldini) Sentenza n. 83 del 24/10/2013

Ove l'appello sia interposto dal Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate non necessita di preventiva autorizzazione non sussistendo quindi i presupposti della violazione dell'art. 52 D.lgs. 546\92.

Contenzioso – Impugnazioni

Ricorso in appello – Produzione di perizia di parte – Non viene assunta come nuova prova, ma come nuovo documento ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Dazzi) Sentenza n. 108 del 04/11/2013

Nel processo tributario, atteso che l'art. 58, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola sia nel contesto degli scritti difensivi (S.C., Ordinanza 11.11.2011, n. 23590).

<u>Contenzioso – Impugnazioni</u>

Art. 58 D.lgs. 546\92 – Produzione documentale in grado di appello – Deroga all'art. 345 c. p. c..

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa) Sentenza n. 110 del 18/12/2013

Nel processo tributario, mentre nel giudizio di appello non possono essere disposte prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado salvo che non si provi di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, quanto invece alla documentazione questa potrà, ex art. 58 D.lgs. 546\92, essere prodotta in sede di gravame ancorché preesistente al giudizio svoltosi in primo grado posto che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell'interessato di produrli in primo grado per causa a lui non imputabile in deroga alla previsione di cui all'art. 345 c. p. c. .

Contenzioso – Istruzione probatoria

Documenti contestati dall'Amministrazione per motivi diversi dall'essere redatti in lingua straniera – Mancata concessione di un termine per la loro traduzione – Può costituire lesione del diritto alla difesa.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Poggi) Sentenza n. 97 del 18/09/2013

La negata concessione di un termine per la traduzione di documenti redatti in lingua straniera (nel caso di specie: inglese), peraltro non contestati per tale fatto dall'Amministrazione finanziaria, ma con disconosciuta validità in sede contenziosa, può costituire lesione del diritto alla difesa. Infatti l'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana, prevista dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali e non anche ai documenti esibiti dalle parti.

Contenzioso - Misure cautelari

Istanza di sospensione cautelare della decisione impugnata – Immediata fissazione dell'udienza per la trattazione di merito – Art. 47, comma 7, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 - Lesione del dritto di difesa – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti) Sentenza n. 40 del 22/04/2013

In materia di contenzioso tributario non può sussistere violazione del diritto di difesa del contribuente ove venga immediatamente fissata l'udienza per la trattazione del merito anziché fissata quella per la discussione dell'istanza di sospensione cautelare della sentenza

impugnata considerato che l'art. 47, comma 7, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 dispone che gli effetti della sospensione cessino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado non essendo quindi ipotizzabile alcun pregiudizio del diritto di difesa per la mancata decisione sulla sola istanza cautelare che, ancorché favorevole, è comunque travolta dalla decisione di merito.

<u>Contenzioso – Parti</u>

Ricorso con procura speciale non sottoscritta dalla parte – Nullità del ricorso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Russo, Est. Pellegrini) Sentenza n. 33 del 06/03/2013

E' nullo il ricorso nel quale la procura speciale al difensore non sia stata sottoscritta dalla parte e non può essere applicata la sanatoria ex art. 182, comma 1, cod. proc. civ., che non si applica a tutti i vizi relativi alla costituzione delle parti. Anche nei casi di rilascio tardivo della procura alle liti non opera la sanatoria di cui al citato art. 182 cod.proc.civ.; infatti la procura se non è stata rilasciata anteriormente alla costituzione in giudizio, la costituzione della parte è insanabilmente nulla (S.C., Ordinanza 23.11.2010, n. 23763).

Contenzioso – Parti

Domanda di condanna alle spese per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo) Sentenza n. 43 del 08/05/2013

La domanda di condanna alle spese per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non ha fondamento quando le parti sono parzialmente soccombenti.

Contenzioso – Parti

Intervento volontario nel giudizio di appello – Art. 14 D.lgs. 546\92 – Criteri di inammissibilità.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Turco) Sentenza n. 89 del 30/05/2013

Deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario nel giudizio di appello ove l'interventore non abbia la qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 546\92.

Contenzioso – Parti

Litisconsorzio e ricorso collettivo cumulativo – Ammissibilità del ricorso collettivo cumulativo – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Paggetti) Sentenza n. 74 del 17/06/2013

Il litisconsorzio tributario si configura quando "l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato" (S.C., Sezioni Unite, Sentenza 18.01.2007, n. 1052). Ciò impone che è da ritenersi ammissibile il ricorso collettivo allorquando tra le cause intercorrono questioni comuni non solo in diritto, ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto, ma consistano altresì in un identico

fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti (S.C., Sentenza 30.04.2010, n. 10578).

Contenzioso - Parti

Inammissibilità dell'appello per la cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese – Estinzione della società ed impossibilità, per la stessa, di agire – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Betti) Sentenza n. 93 del 02/07/2013

L'art. 2495 cod. civ. attribuisce natura costitutiva alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese con la conseguente estinzione della società stessa anche in presenza di rapporti non definiti. Pertanto la società estinta non può agire in giudizio e l'appello presentato dall'ex legale rappresentante è inammissibile. L'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti della società estinta può essere promossa soltanto dai soci succeduti alla società.

Contenzioso - Parti

Legittimazione – Liquidatore di società cancellata dal Registro delle Imprese – Non può intraprendere una causa per una società estinta.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Caldini) Sentenza n. 62 del 18/07/2013

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ha effetto estintivo irreversibile anche in presenza di crediti non soddisfatti o di rapporti di altro tipo non definiti ed il liquidatore rimane responsabile verso i creditori solo se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa e non è legittimato ad intraprendere una causa. Infatti la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, è trasferita ai soci.

Contenzioso – Parti

Legittimazione passiva del liquidatore di una società estinta – Sussiste solo in presenza di responsabilità del liquidatore.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori) Sentenza n. 102 del 25/07/2013

L'azione dell'Amministrazione nei confronti di una società, prevista dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., presuppone il mancato pagamento dei debiti sociali e l'imputabilità di tale circostanza alla condotta colposa del liquidatore e di conseguenza l'assenza di responsabilità del liquidatore priva l'Amministrazione finanziaria degli strumenti per far valere i propri diritti creditori.

Contenzioso - Parti

Litisconsorzio – Criteri – Art. 5 d.P.R. 917 $\86$ – Art. 14 D.lgs. 546 $\92$ – Inammissibilità della impugnazione - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti) Sentenza n. 102 del 16/10/2013

Il principio della unitarietà dell'accertamento, quale principio fondante della rettifica dei redditi delle società di persone e della associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 917\86 e dei soci delle stesse con la conseguente imputazione automatica a costoro dei redditi, implica che il ricorso in appello proposto anche avverso uno solo avviso in rettifica da parte di un socio ovvero dalla società riguarda inscindibilmente la stessa società e tutti i suoi soci che dunque debbono essere parte dello stesso procedimento ed il giudizio celebrato in difetto di siffatti

criteri deve essere dichiarato nullo sotto il profilo della inammissibilità della impugnazione.

Contenzioso - Ricorso

Art. 17 bis D.lgs. 546\92 – D.L. 06.07.2011 n. 98 – Controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 - Ricorso presentato senza preventivo "reclamo" alla Direzione Provinciale che ha emesso l'atto – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Moroni, Est. Evangelisti) Sentenza n. 172 del 20/12/2012

E' inammissibile il ricorso presentato avverso atto emanato dalla Direzione Provinciale delle Entrate il cui valore non sia superiore ad € 20.000,00 senza il preventivo "reclamo" alla Direzione Provinciale medesima, questo costituendo espressa condizione di ammissibilità in richiamo all'art. 17 bis D.lgs. 546\92 come introdotto nell'ordinamento dal D.L. 98\2011.

<u>Contenzioso – Ricorso</u>

Mancato deposito dell'istanza di accertamento con adesione – Tardività di proposizione del ricorso oltre i normali termini previsti dalla legge – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Ciacci) Sentenza n. 1 del 17/01/2013

E' inammissibile il ricorso del contribuente che non ha depositato la copia della dell'istanza di accertamento con adesione presentata all'Ufficio ed ha proposto il ricorso oltre i sessanta giorni previsti dalla legge. Infatti la mancanza del documento che attesta la richiesta di accertamento con adesione non consente di usufruire della sospensione del termine di cui all'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Contenzioso - Ricorso

Cartella di pagamento – E' impugnabile solo per vizi propri quando sia stata emessa in seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo per la mancata opposizione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Baldini) Sentenza n. 21 del 25/02/2013

Non è impugnabile la cartella di pagamento, che non sia affetta da vizi propri, ma emessa in seguito ad un avviso di liquidazione/accertamento divenuto definitivo per la mancata opposizione (S.C. Sentenza 19.06.2009, n. 14324).

(Nel caso di specie, non era stata fatta opposizione contro l'avviso di accertamento che era stato emesso nei confronti del padre, ritenuto erede del figlio deceduto, il quale non aveva pagato l'imposta di registro da lui dovuta).

<u>Contenzioso – Ricorso</u>

Sottoscrizione del riscorso con una sigla – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai) Sentenza n. 9 del 26/02/2013

La sottoscrizione del ricorso con una sigla che non consente di identificare con certezza il sottoscrittore è causa di inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

<u>Contenzioso – Ri</u>corso

Cartella di pagamento emessa a termini dell'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Impugnabilità dell'atto - Sussiste – Legittimità dell'istanza di definizione ai sensi della

legge 27.12.2002, n. 289 - Fattispecie di cartella non emessa per semplice liquidazione di imposta automatica - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Torriti, Est. Nicoli) Sentenza n. 50 del 21/03/2013

La cartella di pagamento, emessa a termini dell'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, costituisce atto impositivo trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata nei confronti del dichiarante. Pertanto è atto impugnabile dal contribuente il quale può, legittimamente, chiederne la definizione, in particolare quando la cartella sia stata emessa per motivi diversi dalla liquidazione automatica di imposta sulla base della dichiarazione del contribuente.

Contenzioso - Ricorso

Copia del ricorso notificata all'Ufficio a mezzo Ufficiale Giudiziario, ma con la sottoscrizione del difensore non riportata in originale – Inammissibilità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisani, Est .Drigani) Sentenza n. 25 del 04/04/2013

E' valido ed ammissibile il ricorso introduttivo, notificato e depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria dall'Ufficiale Giudiziario in originale, dal quale risulta conferita la procura al difensore firmata dal ricorrente e dallo stesso difensore per autentica nonché le relate in calce allo stesso originale che attestano l'avvenuta notifica della copia all'Ufficio impositore. Su tale copia, infatti, non è necessario che compaia la procura originale e la sua validità deriva dal fatto che la notifica è stata effettuata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario. Invece sarebbe stato necessario il ricorso in originale con la relativa procura al difensore se il ricorrente avesse effettuata la consegna direttamente all'Ufficio o lo avesse spedito a mezzo posta.

Contenzioso - Ricorso

Provvedimento di rigetto delle istanze di adesione – Estraneità all'ambito di applicazione di cui all'art. 19 D.lgs. 546\92 – Sussiste – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est .Dazzi) Sentenza n. 44 del 28/05/2013

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto delle istanze di adesione in quanto estraneo alla previsione di cui all'art. 19 D.lgs. 546\92.

Contenzioso – Ricorso

Art. 23 D.lgs. 546\92 – Termine fissato per la costituzione della parte resistente – Natura ordinatoria – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori) Sentenza n. 58 del 11/07/2013

Non sussiste violazione dell'art.23 D.lgs. 546\92, ove eventualmente superato quello dei sessanta giorni per la costituzione in giudizio, posto che il termine per la costituzione della parte resistente non ha natura perentoria bensì ordinatoria e non comporta alcun tipo di nullità ex art. 156 cod.proc.civ. stante la mancata previsione di siffatta sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause, ma determina solo la decadenza della facoltà di richiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse.

Contenzioso - Ricorso

Provvedimento erariale di diniego alla autotutela - Sua impugnativa – Sindacato del giudice tributario – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. .Lilla) Sentenza n. 62 del 15/07/2013

In riferimento alla impugnazione degli atti di rifiuto dell'esercizio del potere di autotutela da parte della A.F., il sindacato del giudice tributario deve riguardare, ancora prima dell'esistenza della obbligazione tributaria, il corretto esercizio del potere discrezionale della A.F., nei limiti e nei modi in cui esso è suscettibile di controllo giurisdizionale, che non può mai comportare la sostituzione del giudice della Amministrazione in valutazioni discrezionali né l'adozione dell'atto di autotutela da parte del giudice tributario, ma solo la verifica della legittimità del rifiuto all'autotutela in relazione a motivi di rilevante interesse generale che ne giustifichino l'utilizzo.

Contenzioso - Ricorso

Avvisi di accertamento di valore non superiore ad euro ventimila emessi dall'Agenzia delle Entrate – Necessità della presentazione del reclamo di cui all'art. 17 bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per la procedibilità del ricorso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Dazzi) Sentenza n. 110 del 04/11/2013

Quando l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate è di valore non superiore ad €20.000,00, l'art. 17 bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, dispone che prima della proposizione del ricorso debba essere presentato il reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Contenzioso - Ricorso

Contributo unificato – Invito al pagamento – Artt. 248 e 16 d.P.R. 115\2002 T. U. S. G. - Notifica – Obbligo di motivazione – Sussiste - Criteri - Atto impugnabile – Art. 19 D.lgs. 546\92 – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Pisa, Sez. 6 (Pres. Iannelli, Est. .Glendi) Sentenza n. 225 del 11/11/2013

Ancorché dai dati normativi di riferimento (artt. 248 e 16 D.lgs. 115\2002 - T. U. S. G.) si evinca la necessità di notifica in senso tecnico dell'invito al pagamento e di una precisa indicazione della pretesa, e quindi l'obbligo di motivazione, che, tutti, costituiscono elementi sicuramente a favore della qualificazione dell'atto in questione come impositivo, pur tuttavia, considerato che la pretesa viene azionata mediante la iscrizione a ruolo e notifica della cartella – e l'irrogazione delle sanzioni va effettuata con atto autonomo – ciò significa che sono previsti nel procedimento impositivo che ne occupa atti autonomamente impugnabili già ricompresi nella elencazione dell'art. 19 D.lgs. 546\92. Tanto vale ad escludere che, per la medesima pretesa, si possano configurare atti autonomamente impugnabili e, d'altra parte, vale a garantire, tramite gli atti già previsti, l'accesso del contribuente giurisdizionale. Quindi la funzione dell'invito al pagamento è quella di consentire al contribuente, tramite il supporto delle difese che gestiscono le incombenze connesse alla proposizione del ricorso ed alla costituzione in giudizio, di ovviare ad eventuali errori, senza oneri accessori, prima che la A,F. proceda alla attività impositiva vera e propria con l'irrogazione delle sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento. La qualificabilità della autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato va dunque

esaminata con riferimento a quanto normativamente previsto cioè all'art. 19 lettera i) D.lgs. 546\92 e pertanto in relazione alla normativa che disciplina questo atto, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di pagamento per contributo unificato.

<u>Contenzioso – Ricorso</u>

Cartella di pagamento - E' impugnabile solo per vizi propri quando è mero atto di riscossione, ma può essere soggetta a normale impugnazione se costituisce atto di natura impositiva.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri) Sentenza n. 87 del 15/11/2013

La cartella di pagamento, che assume la veste formale di atto in applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, ma costituisce invece un atto avente natura impositiva, può essere impugnata per la contestazione della assoggettabilità al tributo di cui la cartella richiede il pagamento.

<u>Contenzioso – Sospensione, interruzione ed estinzione</u>

Rinvio da parte della S.C. - Mancata riassunzione del processo – Art. 63 D.lgs. $546\92$ – Estinzione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Ciacci) Sentenza n. 102 del 09/09/2013

Ove la riassunzione prevista dall'art. 63 D.lgs. 546\92 non intervenga l'estinzione opera di diritto per evitare la pendenza indefinita di un processo estinto in caso di inattività delle parti, con la conseguenza per la quale l'avviso di accertamento impugnato nell'ambito del giudizio estinto riprende pieno vigore.

Contenzioso – Trattazione e decisione

Deposito di un sentenza penale oltre il termine previsto per il deposito di documenti – Inutilizzabilità da parte del giudice tributario – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto) Sentenza n. 15 del 22/02/2013

Una sentenza penale, che riguardi un soggetto parte del giudizio tributario, depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 32, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per il deposito di documenti, non può essere equiparata tecnicamente ai documenti probatori la cui produzione è soggetta a termini perentori di deposito allo scopo di garantire il diritto alla difesa ed al contraddittorio. D'altra parte, la produzione di una sentenza già pubblicata e ben conosciuta dal contribuente non può pregiudicare né il suo diritto alla difesa né al contraddittorio. Detta sentenza, pur non avendo efficacia di giudicato nel processo tributario può essere valutata dal giudice tributario (in particolare la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.) quale importante elemento probatorio a carico del contribuente nel giudizio diretto all'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria (S.C. sentenza 03.12.2010, n. 24587).

<u>Contenzioso – Trattazione e decisione</u>

Motivazione della sentenza da parte del giudice di merito – Adesione alle conclusioni peritali d'ufficio – Esaurimento dell'obbligo di motivazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori) Sentenza n. 40 del 23/05/2013

Ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni peritali d'ufficio esaurisce l'obbligo di

motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento senza soffermarsi anche sulle allegazioni del consulente di parte.

<u>Contenzioso – Trattazione e decisione</u>

Art. 35 D.lgs. $546\92$ - Nullità della sentenza pronunciata – Non sussiste – Rimessione al giudice provinciale – Art. 59 D.lgs. $546\92$ - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 108 del 30/10/2013

Ove la riserva assunta ex art. 35 D.lgs. 546\92 venga sciolta oltre il termine di 30 gg. previsto dalla norma, sia a far tempo dalla discussione in pubblica udienza o dalla esposizione da parte del giudice relatore quale previsto dall'art. 35\2° comma D.lgs. 546\92, non comporta nullità della decisione assunta posto che il termine in questione ha carattere meramente ordinatorio ed acceleratorio in quanto termine non espressamente dichiarato perentorio dalla legge. Né tantomeno si renderà applicabile l'art. 59 D.lgs. 546\92 non ricorrendone i tassativi presupposti ed anche posto che la rimessione sarebbe in aperto contrasto con la finalità sollecitatoria prevista o comunque sottesa dalla norma.

CONDONO

VOCE

Accertamento
Concessioni governative
Ici
Ipotecarie e catastali
Irap
Irpef
Ires
Iva
Registro
Successioni e donazioni
Tarsu
Tasse automobilistiche

Condono - Accertamento

Legge 27.12.2002 n. 289 - Errore scusabile - Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova) Sentenza n. 52 del 15/04/2013

Va condiviso l'indirizzo per il quale, quanto al condono di cui alla legge 27.12.2002 n. 289, deve ritenersi errore scusabile non solo quello espressamente previsto dall'art.16, comma 9, legge 289\2002, ma anche quello estensibile alle sanatorie definibili dagli artt. 7 (concordato), 8 (integrativa semplice), 9 (tombale), 9 bis (tardivo od omesso versamento), 12 (definizione dei pregressi carichi di ruolo), 14 (regolarizzazione delle scritture) e 15 (processi verbali, accertamenti ed invito al contraddittorio) stante il susseguirsi di disordinati eventi normativi in materia.

Condono - Accertamento

Art. 12, legge 27.12.2002 n. 289 – Criteri interpretativi.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Torriti) Sentenza n. 55 del 19/04/2013

Se il condono fiscale – qui in applicazione dell'art. 12, legge 27.12.2002 n. 289 - è definibile come un "accertamento straordinario ed eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non ammissibile in mancanza di esplicita disposizione legislativa", pur tuttavia dovrà sussistere pronuncia sul riconoscimento di un rapporto "già accertato in via straordinaria" e quindi di una lite pendente per la applicabilità della norma predetta.

Condono - Accertamento

Pagamento effettuato sulla base dei conteggi effettuati dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi - Principio dell'affidamento – Art. 10 L. 212\2000 – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti) Sentenza n. 66 del 18/06/2013

Premessi i principi ispiratori dell'art. 10, commi 1 e 2, L. 212\2000 secondo i quali costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata da apparente legittimità e coerenza erariale in senso favorevole al contribuente e dalla sua buona fede siccome rilevabile dal suo comportamento ove connotato dalla assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza di cui è onerato e comunque dalla rilevabilità di circostanze idonee ad indicare la sussistenza di tali presupposti, deve ritenersi corretto e non speculativo il pagamento effettuato dal contribuente sulla base dei conteggi a lui prospettati dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi.

Condono - Irpef

Diniego di condono motivato con riferimento sia a situazioni diverse da quelle dell'iscrizione a ruolo sia al fatto che il pagamento è stato effettuato (anche se in seguito ad invito del Concessionario della riscossione) prima dell'entrata in vigore della legge 24.06.2003, n. 143 – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Ramazzotti) Sentenza n. 48 del 13/06/2013

Risulta privo della necessaria descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche e, quindi, viziato di illegittimità, il diniego di condono motivato sia con riferimento a situazioni

diverse da quelle che avevano dato luogo all'iscrizione a ruolo (riferimento ad un tributo diverso da quello iscritto a ruolo e per il quale era stato chiesto il condono) sia per il fatto che il pagamento non era avvenuto nei tempi previsti dalla legge (pagamento avvenuto in anticipo, ma su invito del Concessionario della riscossione; errore del Concessionario, che l'Ufficio, in quanto mandante del Concessionario, avrebbe dovuto riconoscere e non sanzionare).

<u>Condono – Tasse automobilistiche</u>

Condono, amnistia e concordato – Efficacia sospensiva della prescrizione in caso di adesione al condono con regolare pagamento delle somme richieste – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova) Sentenza n. 78 del 10/06/2013

L'adesione al condono, con il pagamento delle somme richieste, non ha alcuna efficacia sospensiva della prescrizione una volta che sia stata accertata la corretta corresponsione delle somme dovute e con le modalità prescritte per la cosiddetta "rottamazione dei ruoli".

ACCISE

Accise armonizzate

ACCISE ARMONIZZATE

VOCE

Accertamento e liquidazione
Additivazione e miscelazione
Adempimenti amministrativo-contabili
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Cauzioni
Circolazione dei prodotti
Esigibilità e pagamento
Impianti di fabbricazione, lavorazione e deposito
Licenze fiscali
Momento impositivo
Perdite e cali
Regime di concessione
Rimborsi e abbuoni
Soggetti passivi
Vigilanza
Violazioni e sanzioni - contenzioso

Accise armonizzate – Rimborsi e abbuoni

– Istanza di rimborso per riduzione delle accise su alcuni utilizzi del GPL – Va proposta entro due anni dal pagamento.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Poggi, Est. Nicolosi) Sentenza n. 96 del 18/09/2013

Per il rimborso delle accise, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 26.10.1995, n. 504, l'istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal pagamento. Infatti la Suprema Corte, con l'Ordinanza 02.03.2012, n. 3363, alla luce della consolidata giurisprudenza della stessa Corte, ha confermato che l'art. 14, comma 2, citato, "ha introdotto una regola generale per la quale il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali i pagamento non è dovuto. Ne consegue che detto termine trova applicazione anche nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo".

DEMANIO

DEMANIO

VOCE

Acquisizione e costruzione dei beni
Assegnazione e canoni di alloggio
Classifica e sclassifica
Cessione di beni
Costruzioni di edifici demaniali
Delimitazioni demaniali
Demanio idrico
Demanio marittimo
Demanio storico-artistico
Disposizioni generali
Manutenzione dei beni
Patrimonio disponibile e indisponibile
Riscossione dei canoni e degli indennizzi
Utilizzo dei beni

<u>Demanio – Demanio marittimo</u>

Imposta regionale sulle concessioni marittime per l'occupazione e l'uso del demanio – Potestà impositiva delle Regioni – Artt. 105 del D.lgs. 112\98 e 2 L. 281\1970 – Sussiste – Equiparazione a tributi consortili e canoni depurazione delle acque – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Caldini) Sentenza n. 103 del 16/12/2013

Ha luogo il potere impositivo regionale sulle concessioni demaniali marittime gestite dalle autorità portuali, al riguardo richiamati gli artt.105 D.lgs. 112\1998 e 2 L. 281\1970, essendo per di più di stretta competenza regionale la determinazione del canone che ha natura tributaria analogamente ai tributi consortili ed ai canoni di depurazione delle acque reflue che pure non sono rapportabili a precisi rilievi di natura tributaria né alla capacità patrimoniale del contribuente.

DOGANE

DOGANE

VOCE

Ambito di applicazione
Ammissione temporanea
Armi, materiali di armamento e prodotti ad alta tecnologia
Cabotaggio e circolazione
Circolazione bagagli
Classificazione doganale delle merci
Controlli doganali finalizzati
Decisioni sull'applicazione della normativa doganale
Deposito doganale
Dichiarazione in dogana – Procedura normale – Visita della merce
Diritto di ricorso
Disciplina valutaria
Esportazione delle merci
Franchigie, agevolazioni conseguenti all'applicazione di trattati,
accordi e convenzioni internazionali, altre agevolazioni
Immissione in libera pratica
Impugnazione e revisione dell'accertamento
Informazioni sulla normativa doganale e informazioni tariffarie
vincolanti
Introduzione delle merci nel territorio doganale
Iva negli scambi comunitari ed extracomunitari
Lotta alle frodi e ai traffici illeciti
Misure a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori,
sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie
Misure ed imposizioni istituite nel quadro della politica agricola
comune o in quello dei regimi specifici
Misure relative alla protezione del patrimonio artistico, ambientale,
della fauna e della flora
Mutua assistenza amministrativa
Obbligazione doganale, diritti doganali, contabilità doganale
Organizzazione delle dogane Organizzazione delle dogane
Origine delle merci
Perfezionamento attivo
Perfezionamento passivo
Procedure semplificate
Provviste e dotazioni di bordo
Rappresentanza in dogana
Regime comune delle importazioni e delle esportazioni-
Sanzioni economiche
Regimi doganali economici
Reintroduzione di merci
Restituzione all'esportazioni ed alla produzione dei prodotti agricoli
Restituzioni o abbuoni all'esportazione di prodotti diversi da
quelli agricoli

Riesportazione, distruzione e abbandono delle merci
Rimborso e sgravio dei dazi
Risorse proprie
Scritture doganali
Servizi informatici
Spedizione di merci da una dogana all'altra – Transito
Tariffa doganale
Territorio doganale – Convenzioni ed accordi con altri Stati
Titoli d'importazione e di esportazione relativi ai prodotti agricoli
– Tassi di conversione agricoli
Transito comunitario, transito comune e regimi doganali di
trasporto internazionale
Trasformazione sotto controllo doganale
Uscita delle merci dal territorio doganale
Valore in dogana delle merci
Vigilanza, controlli e poteri degli organi doganali
Violazioni e controversie doganali
Zone franche, depositi franchi, territori extradoganali e depositi speciali

<u>Dogane – Diritti doganali all'importazione</u>

Versamento dell'importatore allo spedizioniere dei correlati importi – Ignoranza dell'importatore all'illecita importazione – Accertamento in fatto - Difetto di legittimazione passiva dell'importatore – Artt. 202 e 203 C.d.C. – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina) Sentenza n. 62 del 25/07/2013

In caso di illecita importazione mediante falsa documentazione di importazione temporanea, ove sia in fatto accertata l'ignoranza dell'importatore che abbia in buona fede regolarmente corrisposto allo spedizioniere i diritti doganali, ne va dichiarato, ex artt. 202 e 203 C.d.C., il suo difetto di legittimazione passiva alla pretesa erariale.